



Decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE e 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1)

(1) Il titolo del presente provvedimento è stato prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25 e dall'art. 1, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003 e poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 08.07.2003, n. 235 con decorrenza dal 19.07.2005.

Introduzione

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 e 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il titolo è stato modificato nella sua forma attuale dal DLvo n. 66/2000, dal DLvo n. 25/02, dal DLvo n. 233/03 e dal DLvo n. 235/03. Un'ulteriore modifica arriva dalla legge comunitaria 2002 (Legge 3/2/03 n. 14).

Prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

Indica le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Definisce gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente, dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori; indica gli obblighi del datore di lavoro in occasione dell'affidamento di lavori all'interno dell'azienda mediante contratti di appalto o contratti d'opera.

Obbliga il datore di lavoro ad organizzare un servizio di prevenzione e di protezione all'interno dell'azienda e definisce le modalità per l'attuazione e i compiti di questo servizio. Lascia facoltà al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

Disciplina le modalità per indire le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi nelle aziende che occupano più o meno di quindici dipendenti.

In materia di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, indica disposizioni generali e particolari, compresi i diritti del lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato.

In materia di sorveglianza sanitaria definisce i compiti del medico competente.

Consente l'elezione o la designazione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne indica le competenze.

Obbliga il datore di lavoro ad informare e formare i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Fornisce le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro ed obbliga, entro il 1/1/97, all'adeguamento dei luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Indica gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori in materia di uso delle attrezzature di lavoro sempre in riferimento alla sicurezza e alla salute.

Affronta i seguenti argomenti relativi all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DIP): obblighi di uso; requisiti dei DPI; obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori; criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI.

Disciplina la movimentazione manuale dei carichi e l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

In materia di protezione da agenti cancerogeni definisce:

- le attività interessate:
- gli obblighi del datore di lavoro in merito a: sostituzione o riduzione quantitativa dell'agente cancerogeno; valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni; misure tecniche, organizzative e procedurali atte a prevenire o ridurre i rischi; misure igieniche; informazioni e formazione dei lavoratori; esposizioni non prevedibili ad agenti cancerogeni; operazioni lavorative particolari per le quali è prevedibile un'esposizione rilevante agli agenti cancerogeni;
- gli aspetti connessi alla sorveglianza sanitaria: accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche; registro di esposizione e cartelle sanitarie; registrazione dei tumori; adeguamenti normativi.

In materia di protezione da agenti biologici definisce:

- le attività interessate;
- la classificazione degli agenti biologici;
- gli obblighi di comunicazione, da parte del datore di lavoro che intende utilizzare tali prodotti, all'organo di vigilanza competente;
- le modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione del Ministero della sanità;
- gli obblighi del datore di lavoro in relazione a: valutazione del rischio; misure igieniche; misure tecniche, organizzative, procedurali; misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie; misure specifiche per i laboratori e gli stabulari; misure specifiche per i processi industriali; misure di emergenza; informazione e formazione dei lavoratori;
- gli aspetti connessi alla sorveglianza sanitaria: prevenzione e controllo; registri degli esposti e degli eventi accidentali; registro dei casi di malatta e di decesso.

Indica le sanzioni previste per le contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti, dai preposti, dai progettisti, dai fabbricanti, dagli installatori, dal medico competente e dai lavoratori. Sanzioni: ammenda da lire 200.000 a 60.000.000.

Modificato per ultimo dalla Legge n. 422/2000.

Allegati:

- I: Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
- II: Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.
- III: Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.
- IV: Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale.
- V: Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.
- VI: Elementi di riferimento.
- VII: Prescrizioni minime.
- VIII: Elenco di sistemi, preparati e procedimenti.
- IX: Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici.
- X: Segnale di rischio biologico.

XI: Elenco degli agenti biologici classificati.

XII: Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento.

XIII: Specifiche per processi industriali.

Riferimenti legislativi

DPR 27/04/1955 - 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Gli artt. 8, 11, 13, 14 sono sostituiti dall'art. 33 del D.L.vo n. 626/94.

DPR 19/03/1956 - 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro. Gli artt. 7, 9-11, 14, 37, 39, 40 sono sostituiti dall'art. 33 del D.L.vo n. 626/94.

DCEE 01/01/1967 - 548 - Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

LN 18/12/1973 - 877 - Norme per la tutela del lavoro a domicilio. Indica i lavoratori a cui applicare le disposizioni del D.L.vo n. 626/94, recante norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

LN 29/05/1974 - 256 - Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Contrassegni identificativi di agenti cancerogeni. Abrogata dal DLvo n. 285/98.

DPR 29/07/1982 - 577 - Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendio.

DPR 10/09/1982 - 962 - Attuazione della direttiva CEE n. 78/610 sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero. Indica attività alle quali non si applicano le norme, in materia di protezione dagli agenti cancerogeni, del Titolo VII del D.L.vo n. 626/94, recante attuazione delle direttive CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

DPR 17/05/1988 - 175 - Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. Abrogato dal DLvo n. 334/99, tranne le disposizioni dell'art. 20.

DCEE 07/06/1988 - 379 - Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Recepita con DM 28/1/92.

DLvo 15/08/1991 - 277 - Attuazione delle direttive CEE n. 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188 e 88/642, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

DLvo 25/01/1992 - 77 - Attuazione della direttiva CEE n. 88/364 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. Indica le attività alle quali non si applicano le norme, in materia di protezione da agenti cancerogeni, del Titolo VII del D.L.vo n. 626/94.

DLvo 04/12/1992 - 475 - Attuazione della direttiva CEE n. 89/686 del Consiglio del 21/12/89, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

DLvo 30/12/1992 - 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria. Art. 8. Disposizioni in materia di requisiti di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

DLvo 03/02/1993 - 29 - Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego. Artt. 1, 10.

DLvo 03/03/1993 - 91 - Attuazione della direttiva CEE n. 90/219 sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. L'art. 7, comma 1, è soppresso dal D.L.vo n. 626/94. L'art. 4 riporta la classificazione dei microrganismi geneticamente modificati.

DLvo 07/12/1993 - 517 - Modifica il D.L.vo n. 502/92, recante riordino della disciplina in materia sanitaria.

DL 31/01/1995 - 26 - Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali, convertito nella L. n. 95/95. Art. 6. Differisce

alcuni termini per l'applicazione delle disposizioni del D.L.vo n. 626/94.

CM 07/08/1995 - 102 - Decreto legislativo 19/9/94, n. 626. Prime direttive per l'applicazione.

CM 29/08/1995 - P1564/4146 - D.L.vo 19/9/94, n. 626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti.

LCir 04/11/1995 - P2044/4146 - D.L.vo 626/94: corsi di formazione. Definisce brevemente gli orientamenti del ministero del'interno in materia di corsi di formazione previsti dal D.L.vo 626/96.

DL 25/11/1995 - 500 - Proroga dei termini previsti dal D.L.vo 19/9/94, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

DL 19/01/1996 - 28 - Proroga dei termini previsti dal D.L.vo 19/9/94, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

DL 19/03/1996 - 135 - Proroga dei termini previsti dal D.L.vo 19/9/94, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

DLvo 19/03/1996 - 242 - Modifica il D.L.vo n. 626/94, in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

CM 27/06/1996 - 89 - D.L.vo 10/3/96, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al D.L.vo 19/9/94, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione.

CM 19/11/1996 - 154 - Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del DLvo 19/9/94, n. 626, come modificato dal DLvo 10/3/96, n. 242.

DM 05/12/1996 - Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art. 4, comma 9, del D.L.vo 19/9/94, n. 626, modificato ed integrato dal D.L.vo 19/3/96, n. 242.

CM 05/03/1997 - 28 - DLvo 19/9/94, n. 626 e successive modifiche. Direttive applicative. Tra l'altro disciplina le modalità di tenuta del registro infortuni.

LCir 12/03/1997 - 770/6104 - Direttive sui corsi di formazione e modalità personale di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo n. 626/94 in base al disposto art. 3 del D.L. n. 512 del 1/10/96, convertito in legge 28/11/96, n. 609.

DM 07/05/1997 - Riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, iginne e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili.

CM 30/05/1997 - 73 - Ulteriori chiarimenti interpretativi del DLvo n. 494/96 e del DLvo n. 626/94.

DM 06/08/1997 - Riduzione del tasso di premio INAIL per l'attuazione di misure di sicurezza, iginne e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili. Esplicazioni dei destinatari.

DM 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Attua l'art. 13, comma 1, del DLvo n. 626/94.

DM 05/08/1998 - 363 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel DLvo n. 626/94, e successive modificazioni ed integrazioni.

DM 13/08/1998 - 325 - Regolamento recante norme per l'appicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

DM 29/09/1998 - 382 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel DLvo 19/9/94, n. 626, e successive modifiche.

LN 31/12/1998 - 485 - Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo.

DM 14/06/1999 - 450 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

DLvo 04/08/1999 - 345 - Attuazione della DCEE n. 94/33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

DLvo 04/08/1999 - 359 - Attuazione della DCEE n. 95/63 che modifica la DCEE n. 89/655 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Modifica ed integra il DLvo n. 626/94 e il DPR n. 547/55.

AD 05/08/1999 - 736 - Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. "Documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario.

DLvo 17/08/1999 - 298 - Attuazione della DCEE n. 93/103 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca.

DLvo 25/02/2000 - 66 - Attuazione delle DCEE n. 97/42 e 1999/38, che modificano la DCEE n, 90/394, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

DM 19/09/2000 - Riconoscimento di conformità alle vigenti norme dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di un nuovo tipo di impalcato metallico prefabbricato per ponteggi metallici fissi avente piano di calpestio realizzato con pannelli di legno multistrato.

AD 21/12/2000 - 1110 - Accordo tra il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, delegato il 2/6/2000 ad esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro.

LN 29/12/2000 - 422 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2000.

DM 06/02/2001 - 110 - Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo forestale dello stato delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

CM 20/04/2001 - 5 - Modifiche al DLvo 19/9/94, n. 626, titolo VI, "Uso delle attrezzature munite di videoterminali".

DLvo 02/02/2002 - 25 - Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

DM 14/02/2002 - Attuazione dell'art. 23, comma 4, del DLvo n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

CM 01/03/2002 - 4 - Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

DLvo 12/06/2003 - Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

DLvo 08/07/2003 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 43, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonchè delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1: Campo di applicazione

- 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. (1)
- 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica. (2) (3)
- 3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
- 4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
- 4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto. (4)
- 4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo. (4)

(1) Ai sensi dell'art. 6, D.L. 30.11.1994, n. 658, l'applicazione delle disposizioni aventi decorrenza inferiore ai 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fissata all'1 marzo 1995.

- (2) L'art.9, c. 22, D.L. 02.08.1996, n. 404, reiterato dall'art. 9, c. 22, D.L. 01.10.1996, n. 510, ha aggiunto le seguenti parole: "degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".
- (3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, c. 1, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. del 6 maggio 1996, n. 104).
- (4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. del 6 maggio 1996, n. 104).

Articolo 2: Definizioni

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
- a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
- b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
- c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
- d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
- 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medidicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; (2)
- 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8 bis; (3)
- f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
- g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. (1)

- (1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (G.U. 06.05.1996, n. 104, S.O. n. 75).
- (2) Il presente numero è stato così modificato dall'art. 1 bis, D.L. 12.11.2001, n. 402, con decorrenza dal 11.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:
- "1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;"
- (3) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 23.06.2003, n. 195, con decorrenza dal 13.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:
- "e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;"

Articolo 3: Misure generali di tutela

- 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
- a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove cio` non e` possibile, loro riduzione al minimo:
- c) riduzione dei rischi alla fonte;
- d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonche` l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- I) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- n) misure igieniche;
- o) misure di protezione collettiva ed individuale;

- p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita` alla indicazione dei fabbricanti;
- s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- t) istruzioni adequate ai lavoratori.
- 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 4: Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto

- 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. (2)
- 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- 3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
- 4. Il datore di lavoro:
- a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
- b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
- c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
- 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
- a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e

protezione;

- e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
- n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
- p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
- q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
- 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- 7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- 8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
- 9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianatoe della sanità sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di

esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

- 10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
- a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
- b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
- 11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
- 12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

- (1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 19.03. 1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. del 6 maggio 1996, n. 104).
- (2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 21, L. 01.03.2002, n. 39, con decorrenza dal 10.04.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:
- " 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari."

Articolo 5: Obblighi dei lavoratori

- 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2. In particolare i lavoratori:
- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale:
- b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Articolo 6: Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

- 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonche` dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. (1)
- 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria e' tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. (1)
- 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonche` alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, c. 1, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

Articolo 7: Contratto di appalto o contratto d'opera

- 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
- a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5, c. 1, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

Articolo 8: Servizio di prevenzione e protezione

- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita` produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
- 2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unita` produttiva, una o piu` persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8 bis , previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. (4)
- 3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
- 4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il dtore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione. (1)
- 5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita` produttiva, e` comunque obbligatoria nei seguenti casi:
- a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti e laboratori nucleari;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti.
- g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. (2)
- 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono

insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. (3)

- 7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unita` produttiva, a favore della quale e` chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
- 8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 8 bis . (5)
- 9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanita` e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, puo` individuare specifici requisiti, modalita` e procedure, per la certificazione dei servizi, nonche` il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
- 10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non e` per questo liberato dalla propria responsabilita` in materia.
- 11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unita` sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione e` corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
- a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
- b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
- c) il curriculum professionale.
- ----
- (1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 6, c. 1, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. del 6.05.996, n. 104).
- (2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 6, c. 2, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. del 6.05.1996, n. 104).
- (3) Il presente comma prima modificato dall'art. 6, c. 3, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242, è stato, poi, così modificato dall'art. 21, L. 01.03.2002, n. 39, con decorrenza dal 10.04.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:
- "6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita` dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita` produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro puo` far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza."
- (4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23.06.2003, n. 195, con decorrenza dal 13.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:
- "2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unita` produttiva, una o piu` persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacita` adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza."
- (5) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23.06.2003, n. 195, con decorrenza dal 13.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:
- "8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacita` adeguate."

Articolo 8 Bis: Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni

- 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adequati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essereinoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
- 3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
- 5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
- 6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
- 7. È fatto salvo l'articolo 10.
- 8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.
- 10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo. (1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2, D.Lgs. 23.06.2003, n. 195, con decorrenza dal 13.08.2003.

Articolo 9: Compiti del servizio di prevenzione e protezione

- 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita` degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i

sistemi di controllo di tali misure;

- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita` aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
- 2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
- 4. Il servizio di prevenzione e protezione e` utilizzato dal datore di lavoro.

Articolo 10: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

- 1. Il datore di lavoro puo` svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonche` di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso puo` avvalersi della facolta` di cui all'art. 8, comma 4.
- 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
- a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11(1);
- c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, c. 1, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242, che ha sostituito la lettera b), il cui testo originario era il seguente: "b) il documento di cui all'art. 4, commi 1,2,3 e 11".

Articolo 11: Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

- 1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente ove previsto;
- d) il rappresentante per la sicurezza.
- 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
- a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
- b) l'idoneita` dei mezzi di protezione individuale;
- c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
- 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
- 4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza puo` chiedere la convocazione di una apposita riunione.
- 5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che e` tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Articolo 12: Disposizioni generali

- 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a) (1);
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da` istruzioni affinchè i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non puo` essere evitato, cessare la loro attivita`, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e) prende i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure

adeguate per evitare le consequenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

- 2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unita` produttiva.
- 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
- 4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita` in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 7, c. 2, D.Lgs. 19. 03. 1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996).

Articolo 13: Prevenzione incendi

- 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attivita`, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o piu` decreti nei quali sono definiti:
- a) i criteri diretti ad individuare:
- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
- 2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 14: Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

- 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
- 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le consequenze di tale pericolo, non puo` subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una

grave negligenza.

Articolo 15: Pronto soccorso

- 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- 2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
- 3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
- 4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 16: Contenuto della sorveglianza sanitaria

- 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneita` alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita` alla mansione specifica.
- 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Articolo 17: Il medico competente

- 1. Il medico competente:
- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16:

- c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
- d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita` di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita` ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- I) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
- m) collabora all'attivita` di formazione e informazione di cui al capo VI.
- 2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
- 3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneita` parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. (1)
- 4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
- 5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
- a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.
- 6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
- 7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza. (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6.05.1996), che ha sostituito le parole "comma 1, lettera b)" con "comma 2".

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6.05.1996), che

ha soppre	esso le i	parole	"aı	sensi	del	comma	5.	lettera	a)'	٠.
-----------	-----------	--------	-----	-------	-----	-------	----	---------	-----	----

Articolo 18: Rappresentante per la sicurezza

- 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
- 2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza e` eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo` essere individuato per piu` aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso puo` essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, cosi` come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
- 3. Nelle aziende, ovvero unita` produttive, con piu` di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza e` eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, e` eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
- 4. Il numero, le modalita` di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonche` il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
- 5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
- 6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 e` il seguente:
- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita` produttive sino a 200 dipendenti;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita` produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unita` produttive.
- 7. Le modalita` e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.

Articolo 19: Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

- 1. Il rappresentante per la sicurezza:
- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) e` consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unita` produttiva;
- c) e` consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attivita` di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla

evacuazione dei lavoratori;

- d) e` consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche` quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- q) riceve una formazione adequata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita` fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita` competenti;
- I) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
- m) fa proposte in merito all'attivita` di prevenzione;
- n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita;
- o) puo` fare ricorso alle autorita` competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- 2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche` dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta` riconosciutegli.
- 3. Le modalita` per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- 4. Il rappresentante per la sicurezza non puo` subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita` e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- 5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonche` al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

Articolo 20: Organismi paritetici

- 1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
- 2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
- 3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.

Articolo 21: Informazione dei lavoratori

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
- a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
- g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
- 2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.

Articolo 22: Formazione dei lavoratori

- 1. Il datore di lavoro, assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. (1)
- 2. La formazione deve avvenire in occasione:
- a) dell'assunzione;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
- 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- 5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, devono essere adeguatamente formati. (1)
- 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- 7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3,

tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996) .
Articolo 23: Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. (1)
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996) .

Articolo 24: Informazione, consulenza, assistenza

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attivita' di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. (1)

2. L'attività di consulenza non puo essere prestata dai soggetti chesvolgono attività di controllo e di vigilanza.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996).

Articolo 25: Coordinamento

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita`, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unita` ed omogeneita` di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996), che ha aggiunto le seguenti parole: "e di radioprotezione"

Articolo 26: Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

1. L' art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e` sostituito dal seguente (1):

"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e` istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa e` presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e` composta da:

- a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
- b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
- c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
- d) il direttore generale competente del Ministero della sanita` ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali (2);

- e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
- f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale (2);
- g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale (2);
- i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni (2).

- 2. Per ogni rappresentante effettivo e` designato un membro supplente.
- 3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo` istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
- 4. La commissione puo` chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'universita` e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
- 5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni.".
- 2. L' art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e` sostituito dal sequente:
- "Art. 394 (Compiti della commissione). 1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:
- a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
- b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonche` per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
- c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
- d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
- e) esprimere parere sugli adequamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
- f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
- h) esprimere parere sul riconoscimento della conformita` alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza (2);
- i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera q), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n.

142, secondo le modalita` di cui all'art. 402;

- I) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanita` o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
- 2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), e` resa pubblica ed e` trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
- 3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, puo` chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.".
- 3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è soppresso.

- (1) Il Ministero del Lavoro, con D.M. 04.08.1995, ha previsto la ricostituzione per un triennio della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
- (2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996).

Articolo 27: Comitati regionali di coordinamento

- 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita`, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformita` di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
- 2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.

Articolo 28: Adeguamenti al progresso tecnico

- 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:
- a) e` riconosciuta la conformita` alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza (1);
- b) si da` attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunita` europea per le

parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;

c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 14 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996), che ha soppresso le seguenti parole: "in attivita` lavorative comportanti rischi elevati e di nuove tecnologie;"

Articolo 29: Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

- 1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
- 2. L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonche` per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
- 3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravita` e loro successivi aggiornamenti.
- 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita`, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
- 5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonche ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.

Articolo 30: Definizioni

- 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
- a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unita` produttiva, nonche` ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
- 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
- a) ai mezzi di trasporto;

- b) ai cantieri temporanei o mobili;
- c) alle industrie estrattive;
- d) ai pescherecci;
- e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
- 3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.
- 4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
- 5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
- 6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro gia` utilizzati prima dell'1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

Articolo 31: Requisiti di sicurezza e di salute

- 1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1997.
- 2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
- 3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
- 4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996).

- 1. Il datore di lavoro provvede affinche`:
- a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu` rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adequate;
- d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Articolo 33: Adeguamenti di norme

- 1. L' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
- "Art. 13 (Vie e uscite di emergenza). 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
- b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
- c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
- 2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
- 3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
- 4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
- 5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
- 6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
- 7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
- 8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
- 9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
- 10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e

collocata in luoghi appropriati.

- 11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di quasto dell'impianto elettrico.
- 12. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per lavorazioni che comportano un numero di lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti nello stesso locale più di 5 lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.
- 13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1º gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.".
- 2. L' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547, è sostituito dal seguente:
- "Art. 14. (Porte e portoni). 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- 2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di esplosione e di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
- 3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la sequente:
- a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90;
- b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
- c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
- d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
- 4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
- 5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
- 6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
- 7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
- 8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
- 9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
- 10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
- 11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i

lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

- 12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
- 13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
- 14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
- 15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
- 16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
- 17. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applicano le disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore."
- 3. L' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal sequente:
- "Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi). 1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
- 2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
- 3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
- 4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
- 5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
- 6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
- 7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
- 8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
- 9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
- 10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
- 11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.".
- 4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente: "Titolo

IIDisposizioni particolari".

- 5. Nell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende" è soppressa la parola "industriali".
- 6. L' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal sequente:
- "Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.
- 2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
- 3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
- 4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.".
- 7. L' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
- "Art. 11 (Temperatura dei locali). 1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
- 2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
- 3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
- 4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
- 5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.".
- 8. L' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente
- :"Art. 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro). 1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
- 2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
- 3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
- 4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.".
- 9. L' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal sequente:
- "Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
- a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e

dell'attività fisica dei lavoratori;

- b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
- c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
- d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
- 2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
- 3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
- 4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
- 5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
- 6. La pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, nè essere feriti qualora esse vadano in frantumi.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
- 8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
- 9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
- 10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.
- 11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
- 12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
- 13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere.".
- 10. L' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal sequente:
- "Art. 14 (Locali di riposo). 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
- 3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
- 4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adequate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
- 5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli

inconvenienti del fumo.

- 6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
- 7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.".
- 11. L' art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal sequente:
- "Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario). 1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
- 2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
- 3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
- 4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
- 5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
- 6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.".
- 12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
- "Art. 37 (Docce e lavabi). 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
- 2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
- 3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
- 4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
- 5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza.
- Art. 39 (Gabinetti e lavabi). 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati dimezzi detergenti e per asciugarsi.

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.".

- 13. L' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
- "Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni). 1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
- 2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
- 3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività

devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.

4. Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.

6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.

7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:

a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;

b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;

c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;

d) non possono scivolare o cadere.".

14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 34: Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

c bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile". (1)

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 4, D.Lgs. 08.07.2003, n. 235, con decorrenza dal 19.07.2005.

Articolo 35: Obblighi del datore di lavoro

- 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
- 2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter.
- 3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- c bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
- 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche` le attrezzature di lavoro siano:
- a) installate in conformita` alle istruzioni del fabbricante;
- b) utilizzate correttamente;
- c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;
- c bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.
- 4 bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
- a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
- b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
- c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adequata;
- d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- 4 ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
- a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
- b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli

elementi delle attrezzature di lavoro stesse;

- c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
- d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
- e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
- f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
- 4 quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
- 4 quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4 quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovungue queste sono utilizzate.
- 5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato e` qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 2, Dlgs 04.08.1999, n. 359 (G.U. 19.10.1999, n. 246).

Articolo 36: Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro

- 1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
- 2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.

- 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalita` e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
- 4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.".

5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora i mezzi di cui al comma 2 svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilita` di errore".

6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 e` fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.".

7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.

Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.".

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8 bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.

8 ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

8 quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8 bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto. (1)

8 quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2 bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo. (2)

8 sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8 quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. (2)

8 septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8 quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento. (2)

- (1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 3, Dlgs 04.08.1999, n. 359 (G.U. 19.10.1999, n. 246).
- (2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 29, L. 18.04.2005, n. 62, con decorrenza dal 12.05.2005.

Articolo 36 Bis: Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

- 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai sequenti criteri:
- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
- 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
- Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
- 3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
- 4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
- 5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da rrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
- 6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
- 7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, D.Lqs. 08.07.2003, n. 235 con decorrenza dal 19.07.2005.

Articolo 36 Ter: Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli

- 1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
- a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
- b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
- c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
- e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
- f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
- 2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 08.07.2003, n. 235 con decorrenza dal 19.07.2005.

Articolo 36 Quater: Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi

- 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
- 2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.
- 3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
- 4. Il datore di lavoro assicura che:
- a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un

dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

- b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
- c) il ponteggio è stabile;
- d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
- e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
- f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
- 5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
- 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adequata e mirata alle operazioni previste.
- 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- e) le condizioni di carico ammissibile;
- f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
- 8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
- 9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 08.07.2003, n. 235 con decorrenza dal 19.07.2005.

Articolo 36 Quinquies: Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

- 1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
- a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza).

E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

- b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
- c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.

La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

- d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
- e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
- f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 36 bis, commi 1 e 2.
- 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
- 3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
- a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
- b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
- c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
- d) gli elementi di primo soccorso;
- e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
- f) le procedure di salvataggio.
- 4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
- 5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 08.07.2003, n. 235 con decorrenza dal 19.07.2005.

Articolo 37: Informazione

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.
- 1 bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.(1)
- 2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 5, Dlgs 04.08.1999, n. 359 (G.U. 19.10.1999, n. 246).

Articolo 38: Formazione ed addestramento

- 1. Il datore di lavoro si assicura che:
- a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
- b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

Articolo 39: Obblighi dei lavoratori

- 1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
- 2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
- I lavoratori:
 a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

Articolo 40: Definizioni

- 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
- 2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Articolo 41: Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 42: Requisiti dei DPI

- 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
- 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se` un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita`.
- 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu` DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Articolo 43: Obblighi del datore di lavoro

- 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinche` questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1.(1)
- 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
- a) entita` del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.
- 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
- 4. Il datore di lavoro:
- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di piu` persone, prende misure adeguate affinche` tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita` produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico

dei DPI.

- 5. In ogni caso l'addestramento e` indispensabile:
- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

(1) L'art.18 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996) ha soppresso le seguenti parole: "di cui al comma 1".

Articolo 44: Obblighi dei lavoratori

- 1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
- 2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
- 3. I lavoratori:
- a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
- 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
- 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Articolo 45: Criteri per l'individuazione e l'uso

- 1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
- 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attivita` e dei fattori specifici di rischio, indica:
- a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
- b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorita` delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego

Articolo 46: Norma transitoria

- 1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
- a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
- b) i DPI gia` in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunita` europea.

Articolo 47: Campo di applicazione

- 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita` che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
- 2. Si intendono per:
- a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu` lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
- b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare.

Articolo 48: Obblighi dei datori di lavoro

- 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita` di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
- 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
- 3. Nel caso in cui la necessita` di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non puo` essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto piu` possibile sicura e sana.
- 4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
- a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
- b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori

individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita` comporta, in base all'allegato VI;

c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attivita` di cui al presente titolo.

Articolo 49: Informazione e formazione

- 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
- a) il peso di un carico;
- b) il centro di gravita` o il lato piu` pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
- c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attivita` non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
- 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

Articolo 50: Campo di applicazione

- 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita` lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
- 2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: (1)
- a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
- b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
- c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
- d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
- e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
- f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

(1) La parola "non", citata nel presente comma, è stata aggiunta dall'art. 19 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (G.U. n. 104 del 6 maggio 1996, S.O. n. 75).

Articolo 51: Definizioni

- 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
- a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
- b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unita` a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche` l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
- c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54. (1)

- (1) La presente lettera, prima modificata dall'art. 19, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 che aveva sostituito la parola "pause" con la parola "interruzioni", è stata poi così sostituita dall'art. 21, L. 29.12.2000, n. 422. Si riporta di seguito il testo originario:
- "c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa."

Articolo 52: Obblighi del datore di lavoro

- 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
- b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
- 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Articolo 53: Organizzazione del lavoro

1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il piu` possibile la ripetitivita` e la monotonia delle operazioni.

Articolo 54: Svolgimento quotidiano del lavoro

- 1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attivita` per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attivita` mediante pause ovvero cambiamento di attivita`.
- 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
- 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
- 4. Le modalita` e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessita`.
- 5. E` comunque esclusa la cumulabilita` delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
- 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
- 7. La pausa e` considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non e` riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Articolo 55: Sorveglianza sanitaria

- 1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. (1)
- 2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
- a) idonei, con o senza prescrizioni;
- b) non idonei.
- 3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16. (2)
- 3.bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2. (3)
- 3.ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquiennale negli altri casi. (3)
- 4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la

necessità. (4)

5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivita' svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3 ter e 4 ne evidenzino la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. (5)

- (1) L'art.19, D.Lgs.19.03.1996, n. 242 (G.U. 06.05.1996, n. 104, S.O.n. 75) ha soppresso le parole: "di cui all'art. 54".
- (2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 21, L. 29.12.2000, n. 422 (G.U. 20.01.2001, n. 16, S.O. n. 14). Si riporta di seguito il testo originario: "3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta` sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale.".
- (3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 21, L. 29.12.2000, n. 422 (G.U. 20.01.2001, n. 16, S.O. n. 14).
- (4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 21, L. 29.12.2000, n. 422 (G.U. 20.01.2001, n. 16, S.O. n. 14). Si riporta di seguito il testo originario: "4. Il lavoratore e` sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente."
- (5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, L. 03.02.2003, n. 14. Si riporta di seguito il testo previgente:
- " 5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attivita` svolta e` a carico del datore di lavoro.

Articolo 56: Informazione e formazione

- 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
- a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
- b) le modalita` di svolgimento dell'attivita`;
- c) la protezione degli occhi e della vista.
- 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adequata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
- 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita`, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.

Articolo 57: Consultazione e partecipazione

1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attivita` di cui al presente titolo.

Articolo 58: Adeguamento alle norme

1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII . (1)

- (1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 19, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (G.U. 06.05.1996, n. 104, S.O. n. 75) che aveva sostitito la parola "1996" con "1997", è stato poi così sostituito dall'art. 21, L. 29.12.2000, n. 422 (G.U. 20.01.2001, n. 16, S.O. n. 14). Si riporta il testo precedente:
- "1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
- 2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro l'1 gennaio 1997.".

Articolo 59: Caratteristiche tecniche

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita` e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.

Articolo 60: Campo di applicazione

- 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa. (1)
- 2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III. (2)
- 3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunita` europea dell'energia atomica.

- (1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70).
- (2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, Dlgs 25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70).

Articolo 61: Definizioni

- 1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
- a) agente cancerogeno:
- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
- 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;
- b) agente mutageno:
- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
- c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII bis. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70).

Articolo 62: Sostituzione e riduzione

- 1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che cio` e` tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non e` o e` meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
- 2. Se non e` tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogenoo mutageno il datore di lavoro provvede affinche` la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che cio` e` tecnicamente possibile.
- 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e` tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinche` il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al piu` basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII bis. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dagli artt.1 e 4, D.Lgs. 25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70).

Articolo 63: Valutazione del rischio

- 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3.
- 2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacita` degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo. (1)
- 3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarita` delle situazioni lavorative.
- 4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, e` integrato con i seguenti dati:
- a) le attivita` lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
- b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
- c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
- d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
- e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
- f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
- 5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
- 6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3. (2)

- (1) L'art.20 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996) ha soppresso le parole "e 3".
- (2) Il presente articolo è stato così modificato dagli artt.1 e 5, D.Lgs. 25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70).

1. Il datore di lavoro:

- a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessita` delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessita` predette;
- b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree e` fatto divieto di fumare;
- c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi e` emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se cio` non e` tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il piu` vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
- d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
- g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
- h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
- i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 1, Dlgs 25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70).

Articolo 65: Misure igieniche

- 1. Il datore di lavoro:
- a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adequati;
- b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) provvede affinche` i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni

utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. (1)

- (1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 12.04.2001, n. 206. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
- "2. E` vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b)."

Articolo 66: Informazione e formazione

- 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la necessita` di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
- e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le consequenze.
- 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
- 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivita` in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
- 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche` gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 1, Dlgs 25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70).

Articolo 67: Esposizione non prevedibile

- 1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
- 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non puo` essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e` limitata al minimo strettamente necessario.
- 3. Il datore di lavoro comunica al piu` presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.

Articolo 68: Operazioni lavorative particolari

- 1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
- a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
- b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
- 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessita` delle lavorazioni.

Articolo 69: Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

- 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
- 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
- 3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
- 4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
- 5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
- a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;
- b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure

	L-LL-L-	/41
ചവ	lottate.	111
au	ottate.	(± /

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunita` di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita` lavorativa.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996).

Articolo 70: Registro di esposizione e cartelle sanitarie

- 1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
- 2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.
- 3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
- 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
- 5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
- 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
- 7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
- 8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni o mutageni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
- a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
- b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
- c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio:
- d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogenio mutageni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

- 9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
- 10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni. (1)

- (1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6, Dlgs 25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70). Si riporta di seguito il testo originario:
- "1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il datore di lavoro:

- a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
- b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1;
- c) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio;
- d) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio;
- e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio;
- f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
- 3. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cancerogeni mutageni.
- 4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e' custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
- 5. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
- 6. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.".

Articolo 71: Registrazione dei tumori

- 1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche` gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
- 2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL e da altre istituzioni pubbliche.

L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.(1)

- 3. Con decreto dei Ministri della sanita` e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonche` le modalita` di registrazione di cui al comma 2, e le modalita` di trasmissione di cui al comma 1.
- 4. Il Ministero della sanita` fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70).

Articolo 72: Adeguamenti normativi

- 1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
- 2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
- a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII bis in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
- b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1. (1)

- (1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 8, Dlgs 25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70). Si riporta di seguito il testo originario:
- "1. Nelle attivita` con uso di sostanze o preparati ai quali e` attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: "Puo` provocare il cancro" o la menzione R 49: "Puo` provocare il cancro per inalazione", il datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
- 2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita`, sentita la commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, e` aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni."

Articolo 72 Bis: Campo di applicazione

- 1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivita' lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
- 2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
- 3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano ledisposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.
- 4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi' al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
- 5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Articolo 72 Ter: Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si

intende per:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e

siano immessi o no sul mercato;

- b) agenti chimici pericolosi:
- 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
- 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
- 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
- c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita' lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa;
- d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII ter;
- e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII quater;
- f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
- g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
- h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Articolo 72 Quater: Valutazione dei rischi

- 1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
- a) le loro proprieta' pericolose;
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;

- c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;
- e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati VIII ter ed VIII quater;
- f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- q) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
- 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 72 quinquies e, ove applicabile, dell'articolo 72 sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attivita' ivi compresa la manutenzione, per le quali e' prevedibile la possibilita' di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
- 3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a piu' agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
- 4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
- 5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che la natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
- 6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attivita' comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
- 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessita'. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Articolo 72 Quinquies: Infortuni sul lavoro e malattie professionali - igiene e sicurezza del lavoro - cee - protezione agenti chimici

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
- a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adequate;
- c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita' dell'esposizione;

- e) misure igieniche adequate;
- f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
- g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
- 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72 sexies, 72 septies, 72 decies, 72 undecies. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Articolo 72 Sexies: Misure specifiche di protezione e di prevenzione

- 1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 72 bis, provvede affinche' il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attivita' lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorita':
- a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
- b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
- d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72 decies e 72 undecies.
- 2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco non esaustivo nell'allegato VIII sexies o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
- 3. Se e' stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
- 4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 72 quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
- 5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di

sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

- a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
- b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
- 6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
- 7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
- 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione all'organo di vigilanza. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Articolo 72 Septies: Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
- 2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
- 3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attivita' necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
- 4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
- 5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:
- a) informazioni preliminari sulle attivita' pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
- b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni

di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.		
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata. (1)		
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.		

Articolo 72 Octies: Informazione e formazione per i lavoratori

- 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
- a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
- b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
- c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
- d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
- 2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
- a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 72 quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
- b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
- 3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinche' la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
- 4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lqs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Articolo 72 Novies: Divieti

- 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato VIII guinguies.
- 2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
- 3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le sequenti attivita':
- a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
- b) attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
- c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
- 4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
- 5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni:
- a) i motivi della richiesta di deroga;
- b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
- c) il numero dei lavoratori addetti;
- d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
- e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Articolo 72 Decies: Sorveglianza sanitaria

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72 quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
- 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
- a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
- b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della

valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

- c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
- 3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
- 4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
- 5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
- 6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
- 7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
- a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 72 quater;
- b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
- d) prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
- 8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Articolo 72 Undecies: Cartelle sanitarie e di rischio

- 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72 decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unita' produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
- 2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
- 3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Articolo 72 Duodecies: Consultazione e partecipazione dei lavoratori

1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Articolo 72 Terdecies: Adeguamenti normativi

- 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e' istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e' composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanita' dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- 2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attivita' produttive, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresi' stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII ter, quater, quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
- 3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio moderato di cui all'articolo 72 quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantita' ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
- 4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo 72 quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata dal datore di lavoro. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lqs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Articolo 73: Campo di applicazione

- 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi e rischio di esposizione ad agenti biologici.
- 2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e' soppresso. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996).

Articolo 74: Definizioni

- 1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
- a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) microorganismo: qualsiasi entita` microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Articolo 75: Classificazione degli agenti biologici

- 1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilita` di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che puo` causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; e` poco probabile che si propaga nella comunita`; sono di norma disponibli efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3: un agente che puo` causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico puo` propagarsi nella comunita`, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che puo` provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e puo` presentare un elevato rischio di propagazione nella comunita`; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

- 2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non puo` essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio piu` elevato tra le due possibilita`.
- 3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.

Articolo 76: Comunicazione

- 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attivita` che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le sequenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
- a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
- b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
- 2. Il datore di lavoro che e` stato autorizzato all'esercizio di attivita` che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 e` tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
- 3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
- 4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
- 5. Ove le attivita` di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), e` sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
- 6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

Articolo 77: Autorizzazione

- 1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attivita`, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanita`.
- 2. La richiesta di autorizzazione e` corredata da:
- a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
- b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
- 3. L'autorizzazione e` rilasciata dal Ministero della sanita` sentito il parere dell'Istituto superiore di sanita`. Essa ha la durata di 5 anni ed e` rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
- 4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanita` di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonche` di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
- 5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
- 6. Il Ministero della sanita` comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni

sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanita` istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali e` stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

Articolo 78: Valutazione del rischio

- 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalita` lavorative, ed in particolare:
- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale e` affetto un lavoratore, che e` da porre in correlazione diretta all'attivita` lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorita` sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
- 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarita` delle situazioni lavorative. (1)
- 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attivita` lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
- 4. Nelle attivita`, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro puo` prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non e` necessaria.
- 5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, e` integrato dai seguenti dati:
- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalita` del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche` le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
- 6. Il rappresentante per la sicurezza e` consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

Articolo 79: Misure tecniche, organizzative, procedurali

- 1. In tutte le attivita` per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
- 2. In particolare, il datore di lavoro:
- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attivita` lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
- d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
- g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.

Articolo 80: Misure igieniche

- 1. In tutte le attivita` nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonche`, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
- b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi` a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la

zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. (1)

- (1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 12.04.2001, n. 206. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
- "2. E` vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'e` rischio di esposizione."

Articolo 81: Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie

- 1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attivita` svolta.
- 2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunita`, i materiali ed i rifiuti contaminati.
- 3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.

Articolo 82: Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

- 1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformita` all'allegato XII. 2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
- b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
- c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
- 3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
- 4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso puo` far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
- 5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanita`, sentito l'Istituto superiore di sanita`, puo` individuare misure di contenimento piu` elevate.

Articolo 83: Misure specifiche per i processi industriali

- 1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
- 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso puo` far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

Articolo 84: Misure di emergenza

- 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
- 2. Il datore di lavoro informa al piu` presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonche` i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha gia` adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
- 3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

Articolo 85: Informazioni e formazione

- 1. Nelle attivita` per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
- a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
- f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le consequenze.
- 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
- 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivita` in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
- 4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

Articolo 86: Prevenzione e controllo

- 1. I lavoratori addetti alle attivita` per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
- 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
- a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono gia` immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
- b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
- 2 bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. (1)
- 2 ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformita' all'art. 78. (1)
- 2 quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonche' sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

Articolo 87: Registri degli esposti e degli eventi accidentali

- 1. I lavoratori addetti ad attivita` comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attivita` svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
- 2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
- 3. Il datore di lavoro:
- a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanita' all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
- b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e

consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;

- c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonche' le cartelle sanitarie e di rischio;
- d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attivita' che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio;
- e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
- 4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali e' noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo e' di quaranta anni.
- 5. La documentazione di cui ai precedenti commi e' custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
- 6. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.
- 7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

Articolo 88: Registro dei casi di malattia e di decesso

- 1. Presso l'ISPESL e` tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
- 2. I medici, nonche` le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
- 3. Con decreto dei Ministri della sanita` e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalita` di tenuta del registro di cui al comma 1, nonche` le modalita` di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
- 4. Il Ministero della sanita` fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

Articolo 88 Bis: Campo di applicazione

- 1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 88 ter.
- 2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
- 3. Il presente titolo non si applica:

- a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
- b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
- c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
- d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.

Articolo 88 Ter: Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per: "atmosfera esplosiva" una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.

Articolo 88 Quater: Prevenzione e protezione contro le esplosioni

- 1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
- 2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
- a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
- b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- 3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono

riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti. (1)
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.
Articolo 88 Quinquies: Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. (1)
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.
Articolo 88 Sexies: Obblighi generali
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 88 quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

- a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
- b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.
Articolo 88 Septies: Coordinamento
1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 88 novies, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento. (1)
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.
Articolo 88 Octies: Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XV ter.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato XV quater. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.

Articolo 88 Novies: Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88 quinquies il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: "documento sulla protezione contro le esplosioni".

- 2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
- a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
- b) che saranno prese misure adequate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
- c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XV bis;
- d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato XV ter;
- e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza:
- f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
- 3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
- 4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.

Articolo 88 Decies: Termini per l'adeguamento

- 1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato XV ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
- 2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV ter, parti A e B.
- 3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
- 4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
- 5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.

Articolo 88 Undecies: Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.

Articolo 89: Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

- 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2 ter.
- 2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater e 5; 36, comma 8 ter; 36 bis, commi 5, 6; 36 ter; 36 quater, commi 5 e 6; 36 quinquies, comma 2; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72 quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72 sexies; 72 septies; 72 novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72 decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2; 88 quater, comma 2; 88 sexies; 88 septies, comma 2; 88 octies, commi 1 e 2; 88 undecies; (3)
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72 octies, commi 1, 2 e 3, 72 decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2. (4)
- b bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36 ter, 36 quater, commi 1, 3 e 4, 36 quinquies, comma 1. (5)
- 3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4. (1) (2)

- (1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 6, Dlgs 04.08.1999, n. 359 (G.U. 19.10.1999, n. 246).
- (2) Il presente comma è stato modificato dall'art. 11, D.Lgs. 25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70).

- (3) La presente lettera è stata così modificata, prima dall'art. 3, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, poi dall'art. 3, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003 e da ultimo dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 08.07.2003, n. 235 con decorrenza dal 19.07.2005.
- (4) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:
- "b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2."
- (5) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 08.07.2003, n. 235 con decorrenza dal 19.07.2005.

Articolo 90: Contravvenzioni commesse dai preposti

1. I preposti sono puniti:

- a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater e 5; 36, comma 8 ter; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 55, comma 1, 3 e 4; 58; 72 quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72 sexies; 72 septies; 72 novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72 decies, comma 7, 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; (2)
- b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72 sexies, comma 8; 72 decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4. (1) (3)

- (1) Il presente articolo è stato così modificato, prima dall'art. 23 del D.Lgs. 19.03.1996 n. 242 e poi d all'art. 6, Dlgs 04.08.1999, n. 359 (G.U. 19.10.1999, n. 246).
- (2) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:
- "a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater e 5; 36, comma 8 ter; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;"
- (3) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:
- "b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4."

Articolo 91: Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori

- 1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
- 2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.

Articolo 92: Contravvenzioni commesse dal medico competente

- 1. Il medico competente e` punito:
- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 72 decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72 undecies; 69, comma 4; 86, comma 2 bis; (2)
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonche` del comma 3; 69, comma 6 e 70, comma 2. (1)

- (1) Il presente articolo è stato così modificato, prima dall'art. 24 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 e dall'art. 11, Dlgs 04.08.1999, n. 359 e poi dall'art. 11, D.Lgs.25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70).
- (2) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, con decorrenza dal 23.03.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:
- "a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2 bis;"

Articolo 93: Contravvenzioni commesse dai lavoratori

- 1. I lavoratori sono puniti:
- a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo ; 39; 44; 84, comma 3;(1)
- b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.

(1) L'art.24 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996), ha aggiunto le seguenti parole: "12,

Articolo 94: Violazioni amministrative
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila.
Articolo 95: Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Articolo 96: Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4
1. E' fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 96 Bis: Attuazione degli obblighi
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività. (1)
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (in S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996).
Articolo 97: Obblighi d'informazione

comma 3, primo periodo".

- 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
- a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
- c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
- 2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.

Articolo 98: Norma finale

1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara` inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1: Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)

Aziende artigiane e industriali [1]
 Aziende agricole e zootecniche
 Aziende della pesca
 Altre aziende
 fino a 30 addetti [2]
 fino a 20 addetti
 fino a 20 addetti

- [1] Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
- [2] Addetti assunti a tempo indeterminato.

(1)

(1) Il presente allegato è stato così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (G.U. 06.05.1996, n. 104).

Allegato 2: Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro

1. Rilevazione e lotta antincendio.

A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonche` del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi

adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

2. Locali adibiti al pronto soccorso.

Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attivita` in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o piu` locali adibiti al pronto soccorso. I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano. Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

Allegato 3: Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale

					RIS	SCHI				
					FIS	SICI				
			MECCANICI							
			Cadute dall'alto	Urti, colpi, impatti, compres- sioni	Punture, tagli, abrasioni	Vibrazioni	Scivolamenti, cadute a livello			
		Cranio								
		Udito								
	TESTA	Occhi								
	120171	Vie respiratorie								
		Volto								
		Testa								
PARTE	ARTO	Mano								
DEL CORPO	SUPERIORE	Braccio (parti)								
	ARTO	Piede								
	INFERIORE	Gamba (parti)								
		Pelle								
		Tronco/addome								
	VARIE	Apparato gastro- intestinale								
		Corpo intero								

RISCHI					
		FISICI			
TERMICI ELET- RADIAZIONI RUMORE					

			Calore, fiamme	Freddo	TRICI	Non ioniz- zanti	Ioniz- zanti	
		Cranio						
		Udito						
	TESTA	Occhi						
	12017	Vie respiratorie						
		Volto						
		Testa						
PARTE	ARTO	Mano						
DEL CORPO	SUPERIORE	Braccio (parti)						
	ARTO	Piede						
	INFERIORE	Gamba (parti)						
		Pelle						
		Tronco/addome						
	VARIE	Apparato gastro- intestinale						
		Corpo intero						

			RISCHI						
			CHIMICI						
				AEROSOL		LIQ	UIDI		
			Polveri, fibre	Nebbie	Immer- Getti, sioni schizzi		GAS, VAPORI		
		Cranio							
		Udito							
	TESTA	Occhi							
	ILSIA	Vie respiratorie							
		Volto							
		Testa							
PARTE	ARTO	Mano							
DEL CORPO	SUPERIORE	Braccio (parti)							
	ARTO	Piede							
	INFERIORE	Gamba (parti)							
		Pelle							
		Tronco/addome							
	VARIE	Apparato gastro- intestinale							
		Corpo intero							

				RISC	CHI	
				BIOLO)GICI	
			Batterie patogene	Virus patogeni	Funghi produttori di micosi	Antigeni biologici non microbici
		Cranio				
		Udito				
	TESTA	Occhi				
	12517	Vie respiratorie				
		Volto				
		Testa				
PARTE DEL	ARTO	Mano				
CORPO	SUPERIORE	Braccio (parti)				
	ARTO	Piede				
	INFERIORE	Gamba (parti)				
		Pelle				
		Tronco/addome				
	VARIE	Apparato gastro- intestinale				
		Corpo intero				

Allegato 4: Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale

PROTEZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA.

DI

DISPOSITIVI

Caschi di	protezione	per l'indu	ıstria (d	caschi	per	miniere,	cantieri	di	lavori	pubblici,	industrie	varie);
Copricapo legg	ero per pro	oteggere	il c	uoio	capellu	uto (b	erretti, cuff	ie, retin	e cor	0	senza	visiera);
Copricapo di	protezione	(cuffie,	berretti,	cappelli	di	tela ce	rata, ecc., i	n tess	suto, in	tessuto	rivestito,	ecc.).
DISPOSITIVI			DI				PROTEZIO	ONE			DELI	L'UDITO.
Palline	е			tappi			per		le		(orecchie;
Caschi		(cor	nprenden	ti			l'app	arato			auı	ricolare);
Cuscinetti	adattabi	li	ai	caso	chi	di		protezio	ne	per	l'ir	ndustria;
Cuffie	con	attacco	0	per		ricezi	one	a		bassa	fre	equenza;
Dispositivi di p	rotezione contr	o il rumore	con appa	ırecchiatu	ıre di iı	ntercomur	nicazione.					

DEGLI

OCCHI

Е

DEL

VISO.

Occhiali				a				stanghette;
Occhiali				a				maschera;
Occhiali d	i protezi	one contro	i ra	ggi x, i rag	gi laser, le radi	azioni ultraviolette,	infrarosse	e, visibili;
Schermi								facciali;
Maschere e	caschi per	la saldatura	ad arco	(maschere	a mano, a	cuffia o adattabi	li a caschi	protettivi).
DISPOSITIVI		DI	PROTEZI	ONE	DELLE	VIE	RE	SPIRATORIE.
Apparecchi	antip	olvere,	antigas	е	contro	le p	oolveri	radioattive;
Apparecchi		isolan	i	a		presa		d'aria;
Apparecchi	res	oiratori	con	maschera	а р	er sald	atura	amovibile;
Apparecchi		ed		attrezzature		per	S	ommozzatori;
Scafandri				per			S	ommozzatori.
DISPOSITIVI	DI	PROT	EZIONE	DELLE	MANI	E	DELLE	BRACCIA.
Guanti:								
contro	le	aggressioni	meccan	iche (p	erforazioni,	tagli,	vibrazioni,	ecc.);
contro		le			aggressio	oni		chimiche;
per		elet	tricisti		е			antitermici;
Guanti				a				sacco;
Ditali;								
Manicotti;								
Fasce		di		protezione		dei		polsi;
Guanti			a		m	ezze		dita;
Manopole.								
DISPOSITIVI	DI	PRO	TEZIONE	DEI	PIEDI	Е	DELLE	GAMBE.
Scarpe	basse,	SC	arponi,	tronche	tti,	stivali	di	sicurezza;
Scarpe	a		slacciament	o	0	sganciame	nto	rapido.
Scarpe	con	protezione	s Su	ipplementare	della	punta	del	piede;
Scarpe	е		soprascarp	e	con	suola		anticalore;
Scarpe,	stivali	е	soprastivali	di	protezio	ne contro	il	calore;
Scarpe,	stivali	е	soprastivali	di	protezior	ne contro	il	freddo;
Scarpe,	stivali	е	soprastivali	di	protezione	contro	le	vibrazioni;

di Scarpe, stivali е soprastivali protezione antistatici; Scarpe, stivali ۹ soprastivali di protezione isolanti; Stivali di protezione contro le catene delle meccaniche; trance Zoccoli; Ginocchiere; DISPOSITIVI DI **PROTEZIONE AMOVIBILI** DEL COLLO DEL PIEDE; Ghette;

Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);

Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

Dispositivi di protezione della pelle

Creme protettive/pomate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME

Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.); Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche; Giubbotti termici; Giubbotti di salvataggio; Grembiuli di protezione contro i raggi x; Cintura di sicurezza del tronco.

DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO

Attrezzature di protezione contro le cadute; Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); Attrezzature con freno 'ad assorbimento di energia cinetica' (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

INDUMENTI DI PROTEZIONE

Indumenti di lavoro cosiddetti di sicurezza (due pezzi e tute); Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.); Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche; Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi; Indumenti di protezione contro il calore; Indumenti di protezione contro il freddo; Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva; Indumenti antipolvere; Indumenti antigas; Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti; Coperture di protezione.

Allegato 5: Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale

1. PROTEZIONE DEL CAPO (Protezione del cranio).

Elmetti di protezione (1).

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimita` di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;

	Lavori	SU Joni torri co	ponti d'ac ostruzioni idraulic	ciaio, su he in acciaio, a	•	edili e e laminatoi	in struttı i grandi serbato		
e								central	i elettriche;
-	Lavori	in Lavori	fossati, in	trincee	, pozzi terra	e e	gallerie	di in	miniera; roccia;
- L	avori	in miniere Uso	sotterranee, min	iere a cielo apo di	erto e lavori di s estra	•	di am di	massi di	sterile; bulloni;
-		030			rillatura	LCOIT	ui		mine;
	in ascenso	-	montacar Itiforni, in impiant	ichi, apparecch i di riduzione d		sollevamen rie in lamina			asportatori;
di fucina	-	a	maglio	е	a sta	ampo,	nonche`	in	fonderie;
-	Lavori	in	forni	industria Co	li, cont struzioni	enitori, appar	ecchi, silos, tran	nogge	e condotte; navali;
-					amento				ferroviario;
-									Macelli.
2.			PROTEZI	ONE		DEI	-		PIEDE.
Scarpe		di	9	sicurezza	con		suola	in	perforabile.
-	Lavori	di	rustico,	di	genio	civile	е	lavori	stradali;
-			Lavori Demoliz	ioni		su di		i	mpalcature; rustici;
- Lavori i	in calcestr	ruzzo ed in e	elementi pi	efrabbricati		nontaggio	e smontaggio		armature;
-	Lavori	in	ı cantie Lavor		li e	in su	aree	di	deposito; tetti.
Scarpe		di		curezza	senz		suola	im	perforabile.
-									
acciaio, a	altiforni, zioni di foi	acciaierie	pere edili in stru , laminatoi, ione di impianti di	grandi con di riscaldame	tenitori, gran	di condotte	e, gru, caldaie,	e impianti di costruzioni	elettrici;
	in altiforn	-	i riduzione diretta	a, acciaierie e	e laminatoi, stab	ilimenti metal	lurgici, impianti		a maglio e
a stampo	0,	impianti	di Lavori	pressatura		caldo di nietra mini	e iere, a cielo apei	di to e rimozione	trafilatura; di discarica:
-		Lavoraz	ione	е	f	initura	di		pietre;
- Pr -	roduzione Mai	di nipolazione	vetri piani di	e di sta	vetri Impi	cavi, nor nell'industri		azione e Iella	finitura; ceramica;
	di rivestim	nenti in pros	ssimita` del	f	orno	nell'i	ndustria	del	la ceramica;
- Lavori i -	nell'indust	ria della cei	ramica pesante e Movimenta		dei	ma ⁱ e	teriali	da	costruzione; stoccaggio;
- Manipo		di	blocchi d		surgelate	е	di conteni	tori meta	
conserve - -	-,				struzioni amento				navali; ferroviario.
Scarpe			di			sicurezza con	tacco o con suol	la continua e co	
imperfor	abile.								
-			Lavori			sui			tetti.
Scarpe		di	sic	urezza	con		intersuola	te	rmoisolante.
-	Attivita	` :	su e	con	masse	molto	fredde	0	ardenti.
Scarpe		di		sicurezza	a		slacciament	0	rapido.
-	In	caso	di rischio	di	penetrazione	di	masse	incandescenti	fuse.
3.	F	PROTEZION	E I	DEGLI	OCCHI	()	DEL	VOLTO.
Occhiali		di	protezione,	visier	re o	ma	schere	di	protezione.

- Rimozion - Manipolazione - Impiego - Manipolazione di masse - Lavori	di sportatrucioli duran Fucinatura ne e Operazioni di di incandescenti	prodotti pompe fuse o	a rantumazione di	e di di di ne producono di ni, disinfettanti e de getto prossimita` calore	tranciatura; scalpellatura; pietre; bulloni; trucioli corti; stampo; schegge; sabbiatura; tergenti corrosivi; liquido; delle stesse; radiante; laser. RESPIRATORIE.
Autorespiratori.					
- Lavori di rivesti - Verniciatura - Lavori in pozzetti, canali	ni ristretti ed in forni ind nella in ella colata in siviera mento di forni a ed altri pianti frigoriferi	di zona prossimita` a qualora sia pre e di sivie spruzzo	di cari dei convertitori e vedibile che se ne spr ere qualora sia prevec senza tterranei nell'amb	camento e delle condutture d igionino fumo di libile la formazione sufficiente to della rete	ossigeno. dell'altoforno; i gas di altoforno; metalli pesanti; di polveri; aspirazione;
5.		PROTEZIONE			DELL'UDITO.
Otoprotettori.					
- Lavori - Lavori - Attivita` - Battitura - Lavori	del di nel	vicinanze plicano I personale pali e legname	di presse 'uso di a terra costipazione e BRACCIA	per utensili negli del nei	metalli; pneumatici; aeroporti; terreno; tessili.
Indumenti	DEL IN	JNCO, DELL	L DIVACCIA	L DELI	protettivi.
- Manipolazione - Lavori che comportano - -	Lavorazione Lavori avori	prodotti masse calde o di in	la loro vicinanza o co di impiant	vetri	tergenti corrosivi; zione al calore; piani; sabbiatura; frigoriferi.
Indumenti	protettivi		difficilmente		infiammabili.
- Lavori	di	saldatura	in	ambienti	ristretti.
Grembiuli					imperforabili.
- Operazioni - Lavori che compo	di disossar ortano l'uso di		di squarta o in cui questi siano moss		macelli; del corpo.
Grembiuli		di			cuoio.
- - -					Saldatura; Fucinatura; Fonditura;

Bracciali.

Gua	nti.					
- - Ma -	anipolazione di oggetti con spigo Manipolazione a	oli vivi, esclusi i casi cielo	i in cui sussist aperto	a il rischio che il guanto di prodotti	o rimanga impig acidi	Saldatura; liato nelle macchine; e alcalini.
Gua	nti	a		maglia		metallica.
- - -	Operazione di Attivita` protratta di Sostituzione	disossamento taglio con di	e il colte		amento di produ: nelle	nei macelli; zione e macellazione; taglierine.
7.	INDUMENTI	DI P	PROTEZIONE	CONTRO	LE	INTEMPERIE.
-	Lavori edili	all'aperto	con	clima	piovoso	e freddo.
8.	IN	DUMENTI		FOSFORESCENT	T	(2).
-	Lavori in cui e`	necessario	percepire	in tempo la	presenza	dei lavoratori.
9.	ATTREZZATURA DI	PROTEZIONE	ANTIC	ADUTA (IMBRACA	ATURE DI	I SICUREZZA).
- - -	Montaggio	Lavori Lavori	di	su elementi su		impalcature; prefabbricati; piloni.
10.	ATTACCO	DI		SICUREZZA	CON	CORDA.
- - -	Posti di Posti di lavoro Posti di Lavori	lavoro in cabino lavoro in	in e di sopraelevati pozzi	-	raelevate elevate di ri di in	di gru; transelevatori; trivellazione; fogne.
11.		PRO1	TEZIONE			DELL'EPIDERMIDE.
- - Co	ncia di pellami.	Manipolazione		di		emulsioni;

е

di

squartamento

nei

macelli.

Operazioni

di

disossamento

⁻⁻⁻⁻

⁽¹⁾ Il presente periodo è stato così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 19.3.1996, n. 242. Si riporta, di seguito, il testo originario: "Elementi di protezione".

⁽²⁾ Il presente periodo è stato così sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 19.3.1996, n. 242. si riporta, di seguito, il testo originario: "Lavori fosforescenti".

La movimentazione manuale - il carico		troppo o c il suo to o maneggiato ad	pesante lifficile contenuto risc una certa distanza dal	(kg 30); da afferrare; hia di spostarsi; tronco o con una torsione o del tronco;
2. Lo sforzo fisico puo` present seguenti - puo` essere effettua	e to soltanto co	rischio tra n un movi		richiesto. dorso-lombare nei casi: eccessivo; orsione del tronco;
 il pavimento e` ineguale, quindi pres il posto o l'ambiente di lavoro non co buona posizione; 	e instabile. The roro possono aumentar in particolare verticale, enta rischi di inciampo nsentono al lavoratore le lavoro presenta disli o il	e` insufficiente per l o di scivolamento a movimentazione m velli che implicano la punto di	o svolgimento do per le scarpe anuale di carichi a un'	dell'attivita` richiesta; calzate dal lavoratore;
L'attivita` puo` comportare un r - sforzi fisici che sollecitano - periodo di	riposo fisiol andi di sollev	so-lombare se col colonna vertebra ogico o vamento, di	le, troppo frequent	
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO Il lavoratore puo` - inidoneita` fisica - indumenti, calzature - insufficienza o inadeguatezza delle co	0	un riscl volgere il altri zione.	compito	seguenti casi: in questione; eguati portati dal lavoratore;
Allegato 7: Prescrizioni minime				
Osservazione preliminare.				
Gli obblighi previsti dal presente alleg sul posto di lavoro e non contrastino c				qualora gli elementi esistano
1.				ATTREZZATURE.
a)	Osser	vazione		generale.
L'utilizzazione in se` dell'attrezzatura	non deve	essere font	e di rischio	per i lavoratori.
b)				Schermo.

I car spazi		llo sche	ermo dev adegua		ivere u	ına buon tra	a defin	izione		forma aratteri	chiara,	una g	randezz e	za suff	ficient	te e vi le	deve es	sere und linee.
L'imn	nagine	sullo	schern	10 0	deve	essere	stabi	le; ese	nte	da	sfarfalla	mento	0	da al	tre	forme	d'inst	abilita`.
La regol	brillanz abili da p		e/o il ell'utilizza		ontrast el vide	o tra otermina		cara e		e lo sfo mente	ndo dell ada	lo sche attabili		evono Ile		essere ndizioni		ilmente Ibientali.
Lo s	schermo	deve	essere	orient	tabile	ed incli	inabile	libera	ment	e e fac	ilmente	per a	deguars	si alle	e es	igenze	dell'utili	izzatore.
E` po	ossibile u	tilizzare	un sost	egno s	eparat	to per		lo		scher	mo	()	u	ın		piano re	golabile.
Lo	schern	no i	non	deve	ave	ere ri	flessi	е	rive	erberi	che	po	ssano	cau	usare	molest	ia all'utili	izzatore.
c)																	7	Γastiera.
La ta da		v'essere non				ata dallo faticame		o per o	conse delle		lavorato brad		assume	re una o	a posi	zione c delle		ole e tale mani.
Lo sp	azio dav	anti alla	a tastier	a dev	'essere	e sufficie	ente or	nde co	onsent	tire un	appogg	jio pe	r le m	ani e	le l	braccia	dell'utili	izzatore.
La	tast	iera	deve	!	avere	e u	ına	sup	erficie	e	opaca		onde	(evitar	e	i	riflessi.
La d	disposizio	ne de	lla tasti	era e	e le	caratteris	stiche	dei ta	asti (devono	tende	re ad	agevol	are l'	'uso	della	tastiera	stessa.
Ι :	simboli	dei ta	asti devo	no pre	sentar	e sufficie	nte cor	ntrasto	ed es	ssere le	ggibili	dalla	nor	rmale	po	sizione	di di	lavoro.
d)					P	Piano						di						lavoro.
di dir	no di lav nensioni ssorio.			deve metter	re una	avere disposizi			na dello :	scherm	superf o, della		tiera, (poco dei d			riflettent e del 1	
	pporto pe vimenti fa				esser	e stabile	e e re	golabil e	e e	deve (essere co	ollocat	o in m degli	nodo	tale	da ridi	urre al	massimo occhi.
E` ne	ecessario	uno sp	azio suff	iciente	e che p	ermetta	ai lavor	ratori u	ına po	osizione	:						(comoda.
e)					S	Sedile						di						lavoro.
Il se	edile di	lavoro	dev'esse	ere stal	bile, pe	ermettere	e all'util	lizzator	e una	certa	liberta`	di ı	movime	ento e	ed u	na pos	sizione (comoda.
I		S	edili			debboı	10			aver	е		al	ltezza			re	golabile.
Il	loro	S	chienale		deve	es	sere	re	egolab	oile	in	alt	ezza	е	!	in	incli	nazione.
Un	pog	giapiedi	i s	ara`	m	nesso	а	dis	sposiz	zione	di	С	oloro	С	he	lo	des	siderino.
2.																	Al	MBIENTE
a)																		Spazio
II mode	post che vi s		di io sufficio		oro er perr	deve mettere c		esse nenti d		be izione e			nsionato	0	е		allestito o	ir perativi.
b)																	Illun	ninazione
di lav		ono gai			inazior	ione spec ne sufficio e		l un co		to appr	opriato esiger		scherm	no e l' visiv		ente, te		nto delle izzatore.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

c)		Riflessi		е	a	bbagliamenti
I posti di lavoro devo traslucide, nonche'	ono essere sister le attrezzatur				tre aperture, le pareti s producano riflessi sullo	trasparenti o schermo.
Le finestre devono ess di	sere munite di un	n opportuno disposi	tivo di copertura reg	olabile per attenuar	e la luce diurna che illu	mina il posto lavoro.
d)						Rumore
Il rumore emesso da sistemazione del		appartenenti al/ai pro, in particolare			considerazione al mo ione e la comunicazione	
e)						Calore
Le attrezzature appart lavoratori.	:enenti al/ai posto	o/i di lavoro non de	evono produrre un ec	cesso di calore che	possa essere fonte di d	disturbo per i
f)						Radiazioni
Tutte le radiazioni, ec punto di vista	•	la parte visibile de tutela della	llo spettro elettroma sicurezza	gnetico, devono es e della	sere ridotte a livelli tra salute dei	ascurabili dal lavoratori.
g)						Umidita'
Si deve fa	re in	modo di	ottenere e	mantenere	un'umidita' so	ddisfacente.
3.		INTERF	ACCIA		ELABORA	TORE/UOMO
All'atto dell'elaborazio mansioni che implic			oftware, o allorche' q videoterminali, il dato		ficato, come anche ne conto dei segue	
a) il so	oftware d	leve essere	adeguato	alla m	ansione da	svolgere;
b) il software deve ess dispositivo o controllo		o e, se del caso, a o qualitativo			esperienza dell'utilizza all'insaputa dei	itore; nessun lavoratori;
c) i		sistemi	debbono fo	ornire ai lavoratori d	elle indicazioni sul loro	svolgimento;
d) i sistemi devono for	rnire l'informazion	ne di un f	ormato e a	ad un ritm	o adeguato agli	operatori;
e) i principi dell'ergono	omia devono ess	ere applicati in pa	rticolare all'elaborazi	one dell'informazior	ne da parte dell'uomo.	

(1) La parte "2.Ambiente" e' stata aggiunta dall'art. 29 del D.Lgs.19.031996, n. 242.

- 1. Produzione di auramina col metodo Michler.
- 2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
- 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
- 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
- 5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro. [1]
- [1] Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995. (1)

- (1) Il presente allegato è stato così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 25.02.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70). Si riporta di seguito il testo originario:
- "1. Produzione di auramina col metodo Michler.
- 2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
- 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
- 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. ".

Allegato 8 Bis: Valore limite di esposizione professionale

Allegato VIII-bis (art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)

Nome agente	EINECS (1)	CAS (2)	Valore limite di profession	•	Osservazioni	Misure transitorie
			Mg/m3 (3)	ppm (4)		
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25 (5)	1 (5)	Pelle (6)	Sino al 31 dicembre 2001 Il valore limite è di 3 ppm (= 9,75 mg/m3)
Cloruro	200-831	75-01-4	7,77 (5)	3 (5)	-	-

di vinile monomero						
Polveri di legno	-	-	5,00 (5) (7)	-	-	-

- (1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
- (2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
- (3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
- (4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
- (5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
- (6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
- (7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione".

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art.10, D.L.gs.25.02.2000, n.66 (G.U. 24.03.2000, n.70)

Allegato 8 Bis: Elenco dei valori limite di esposizione professionale

Nome agente	EINECS (1)	CAS (2)	Valore limite di e professio		Osservazioni	Misure transitorie	
			Mg/m3 (3)	ppm (4)			
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25 (5)	1 (5)	Pelle (6)	Sino al 31 dicembre 2001 Il valore limite è di 3 ppm (= 9,75 mg/m3)	
Cloruro di vinile monomero	200-831	75-01-4	7,77 (5)	3 (5)	-	-	
Polveri di legno	-	-	5,00 (5) (7)	-	-	-	

- (1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
- (2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
- (3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
- (4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
- (5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

- (6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
- (7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione. (1)

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 25.05.2000, n. 66 (G.U. 24.03.2000, n. 70).

Allegato 8 Ter: VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Allegato VIII ter

(art. 72 ter, comma 1, lettera d)

EINECS 1)	CAS 2)	NOME AGENTE		VALC	ORI LIMITE		NOTAZIONE 3)
			8 o	re ⁴⁾	Breve Termine 5)		
			mg/m ³	ppm ^{3 7)}	mg/m ^{3 6)}	ppm ⁷⁾	
200-467-2	60-29-7	Dietiletere	308	100	616	200	-
200-662-2	67-64-1	Acetone	1210	500	-	-	-
200-663-8	67-66-3	Cloroformio	10	2	2	-	Pelle
200-756-3	71-55-6	Tricloroetano, 1,1,1-	555	100	1110	200	-
200-834-7	75-04-7	Etilaramina	9,4	5	-	-	-
200-863-5	75-34-3	Dicloroetano, 1,1-	412	100	-	-	Pelle
200-870-3	75-44-5	Fosgene	0,08	0,02	0,4	0,1	-
200-871-9	75-45-6	Clero difluorometano	3600	1000	-	-	-
201-159-0	78-93-3	Butanone	600	200	900	300	-
201-176-3	79-09-4	Acido propionico	31	10	62	20	-
202-422-2	95-47-6	o-Xilene	221	50	442	100	Pelle
202-425-9	95-50-1	Diclorobenzene, 1,2-	122	20	306	50	Pelle
202-436-9	95-63-6	1,2,4-Trimetilbenzene	100	20	-	-	I
202-704-5	98-82-8	Cumene	100	20	250	50	Pelle
202-705-0	98-83-9	Fenilpropene, 2-	246	50	492	100	-
202-849-4	100-41-4	Etilbenzene	442	100	884	200	Pelle
203-313-2	105-60-2	s-Capiolattame (polveri evapori) 8)	10	-	40	-	-
203-388-1	106-35-4	Eptan-3-one	95	20	-	-	-
203-396-5	106-42-3	p-Xilene	221	50	442	100	Pelle
203-400-5	106-46-7	Diclorobenzene, 1,4-	122	20	306	50	-
203-470-7	107-18-6	Alcole allilico	4,8	2	12,1	5	Pelle
203-473-3	107-21-1	Etilen glicol	52	20	104	40	Pelle

203-539-1	107-98-2	Metossipropanolo -2,1-	375	100	568	150	Pelle
203-550-1	108-10-1	Metilpentan -2-onc, 4-	83	20	208	50	-
203-576-3	108-38-3	m-Xilene	221	50	442	100	Pelle
203-603-9	108-65-6	2-Metossi-l -metiletilacetato	275	50	550	100	Pelle
203-604-4	108-67-8	Mesitilene (1,3,5 -trimetilbenzene)	100	20	-	-	-
203-628-5	108-90-7	Clorobenzene	47	10	94	20	-
203-631-1	108-94-1	Cicloesanone	40,8	10	81,6	20	Pelle
203-632-7	108-95-2	Fenolo	7,8	2	-	-	Pelle
203-726-8	109-99-9	Tetraidrofurano	150	50	300	100	Pelle
203-737-8	110-12-3	5-metilesan-2-one	95	20	-	-	-
203-767-1	110-43-0	eptano-2-one	238	50	475	100	Pelle
203-808-3	110-85-0	Piperazina (polvere e vapore) 8)	0,1	-	0,3	-	-
203-905-0	111-76-2	Butossietanolo-2	98	20	246	50	Pelle
203-933-3	112-07-2	2 - Butossietilacetato	133	20	333	50	Pelle
204-065-8	115-10-6	Etere dimetilico	1920	1000	-	-	
204-428-0	120-82-1	1, 2, 4 -Triclorobenzene	15,1	2	37,8	5	Pelle
204-469-4	121-44-8	Triefilammina	8,4	2	12,6	3	Pelle
204-662-3	123-92-2	Acetato di isoamile	270	50	540	100	-
204-697-4	124-40-3	Dimefilammina	3,8	2	9,4	5	-
204-826-4	127-19-5	N, N-Dimctilacetammide	36	10	72	20	Pelle
205-480-7	141-32-2	Acrilato di n-butile	11	2	53	10	-
205-563-8	142-82-5	Eptano, n-	2085	500	_	-	_
208-394-8	526-73-8	1,2,3 -Trimetilbenzene	100	20	_	-	_
208 -793 -7	541-85-5	5 - Metileptano - 3-one	53	10	107	20	_
210-946-8	626-38-0	Acetato di 1-metilbutile	270	50	540	100	_
211-047-3	628-63-7	Acetato di pentile	270	50	540	100	_
211 017 3	620-11-1	Acetato di 3-amile	270	50	540	100	_
	625-16-1	Acetato di terz-amile	270	50	540	100	_
215-535-7	1330-20-7	Xilene, isomeri misti, puro	221	50	442	100	Pelle
222-995-2	3689-24-5	Sulfotep	0,1	-	-	-	Pelle
231-634-8	7664-39-3	Acido fluoridrico	1,5	1,8	2,5	3	-
231-131-3	7440-22-4	Argento, metallico	0,1	1,0	-	_	
231-595-7	7647-01-0	Acido cloridrico	8	5	15	10	-
	7664-38-2	Acido ortofosforico			2	-	
231-633-2			1				
231-635-3	7664-41-7	Ammoniaca anidra	14	20	36	50	-
231-954-8	7782-41-4	Fluoro	1,58	1	3,16	2	-
231-978-9	7783-07-5	Seleniuro di idrogeno	0,07	0,02	0,17	0,05	-
233-113-0	10035-10-6	Acido bromidrico	-	-	6,7	2	-
247-852-1	?6628-22-8	Azoturo di sodio	0,1	-	0,3	-	Pelle
252-104-2	34590-94-8	(2-Metossimetiletossi)-propanolo	308	50	-	-	Pelle
		Fluoruri inorganici (espressi come F)	2,5	-	-	-	-
		Piombo inorganico e suoi composti	0,15	-	-	-	-

1) EINECS : European Inventory of Existing Chemical Substances

2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number

- 3) La notazione "Pelle" attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle
- 4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore
- 5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato
- 6) mg/m³: milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 Kpa
- 7) ppm: parti pe milione di aria (ml/m³)
- 8) Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore.

(1)

(1) Il presente allegato, prima aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 02.02.2002, n. 25, è stato poi così sostituito dall'art. 1, D.M. 26.02.2004. Si riporta di seguito il testo originario:

"(articolo 72 ter, comma 1, lettera d)

EINECS 1)	CAS ²⁾	NOME AGENTE	VALORI		LIN	1ITE	NOTAZIONE 3)
			8 ore ⁴⁾		Breve termine 5)		
			mg/m ³	Ppm 7)	mg/m ³ 6)	ppm 7)	
		Piombo inorganico e suoi composti	0,15				

- 1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.
- 2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
- 3) La notazione "Pelle attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilita' di assorbimento significativo attraverso la pelle.
- 4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
- 5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
- 6) mg/m³: milligrammi per metro cubo di aria a 20° C e 101,3 kPa.
- 7) ppm: parti per milione di aria (ml/m 3). ".

(art. 72 ter, comma 1, lettera e)

VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Piombo e suoi composti ionici.

- 1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PdB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
- 2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3;

nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue. (1)

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 02.02.2002, n, 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Allegato 8 Quinquies: [Agenti chimici]

(art. 72 novies, comma 1)

a) Agenti chimici

N. EINECS (1)	N. EINECS (1) N. CAS (2)		Limite di concentrazione per l'esenzione		
202-080-4	91-59-8	2-naftilammina e suoi sali	0.1% in peso		
202-177-1 92-67-1		4-amminodifenile e suoi sali	0,1% in peso		
202-199-1	202-199-1 92-87-5		0,1% in peso		
202-204-7	92-93-3	4-nitrodifenile	0,1% in peso		
Stato di origine		Direttore intrdipartimentale dell'industria competente			
Belgio		Nord-Pas-de-Calais 941, rue Charles Bourseul B.P. 838 59508 Douai Cedex			
Danimarca		Fays-de-la-Loire Cap 44 3, rue Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex			
Italia					
a) Valle d'Aosta, Piemonte, Lomb Adige, Friuli-Venezia Giulia	ardia, Emilia, Trentino-Alto	Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456 Lyon Cedex 3			

b) Altre regioni	Provence-Côte d'Azur-Corse 37, boulevard Périer 13285 Marseille Cedex 8
Lussemburgo	Lorraine 1, rue Eugène Schneider 57045 Metz Cedex
Paesi Bassi	Nord-Pas-de-Calais 941, rue Charles Bourseul B.P. 838 59508 Douai Cedex
Repubblica Federale Tedesca	
a) Rhénanie, Westphalie Basse-Saxe Schleswig-Holstein Hambourg, Brême	Nord-Pas-de-Calais 941, rue Charles Bourseul B.P. 838 59508 Douai Cedex
b) Bade-Wurtemberg, Bavière, Hesse, Rhénanie-Palatinat, Berlin	Alsace 6, rue d'Ingwiller 67082 Strasbourg Cedex
c) Sarre	Lorraine 1, rue Eugène Schneider57045 Metz Cedex
Regno Unito	Ile-de-France 152, rue de Picous75570 Paris Cedex 12
Irlanda	Ile-de-France 152, rue de Picous75570 Paris Cedex 12

- b) Attività lavorative: Nessuna
- (1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical

Substance

(2) CAS Chemical Abstracts Service . (1)

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 02.02.2002, n, 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Allegato 8 Sexies: [Norme UNI]

(articolo 72 sexies, comma 2)

UNI EN 481:1994	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.	
UNI EN 482:1998	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.	
UNI EN 689 1997	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.	
UNI EN 838 1998	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori Reque metodi di prova.	
UNI EN 1076:1999	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.	
UNI EN 1231 1999	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.	
UNI EN 1232: 1999	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.	

UNI EN 1540:2001	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
	Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

(1)

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 02.02.2002, n, 25, con decorrenza dal 23.03.2002.

Allegato 9: Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

- 1. Attivita` in industrie alimentari.
- 2. Attivita` nell'agricoltura.
- 3. Attivita` nelle quali vi e` contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.
- 4. Attivita` nei servizi sanitari, comprese le unita` di isolamento e post mortem.
- 5. Attivita` nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
- 6. Attivita` in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
- 7. Attivita` negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

Allegato 10: Segnale di rischio biologico



Allegato 11: [Elenco dei virus, dei parassiti e dei funghi]

FLENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi sui lavoratori sani.

Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2,3,4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

- 4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro lo richieda.
- 5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.
- 6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
- 7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.
- 8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

Tali indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;

D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;

T: produzione di tossine;

Batteri e organismi simili

N.B. - Per agenti che figurano nel presente elenco la menzione "spp" si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Actinobacillus actinomycetemcomitans	2	
Actinomadura madurae	2	
Actinomadura pelletieri	2	
Actinomyces gereneseriae	2	
Actinomyces israelii	2	
Actinomyces pyogenes	2	
Actinomyces spp	2	
Arcanobacterium haemolyticum	2	
(Corynebacterium haemolyticum)		
Bacillus anthracis	3	
Bacteroldes fragilis	2	
Bartonella bacilliformis	2	
Bartonella (Rochalimea) spp	2	
Bartonella quintana (Rochalimea quintana)	2	
Bordeltella bronchiseptica	2	
Bordetella parapertussis	2	
Bordetella pertussis	2	V
Borrella burgdorferi	2	
Borrella duttonii	2	
Borrella recurrentis	2	
Borrella spp	2	
Brucella abortus	3	
Brucella canis	3	
Brucella melitensis	3	
Brucella suis	3	
Burkholderia mallei (pseudomonas mallei)	3	
Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudo mallei)	3	
Campylobacter fetus	2	
Campylobacter jejuni	2	
Campylobacter spp	2	
Cardiobacterium hominis	2	
Chlamydia pneumoniae	2	
Chlamydìa trachomatis	2	

	2	
ChIamydia psittaci (ceppi aviari)	3	
Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)	2	
Clostridium botulinum	2	T
Clostridium perfringens	2	
Clostridium tetani	2	T, V
Clostridium spp	2	
Corynebacterium diphtheriae	2	T, V
Corynebacterium minutissimum	2	
Corynebacterium pseudotuberculosis	2	
Corynebacterium spp	2	
Coxiella bumetii	3	
Edwardsiella tarda	2	
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)	2	
Ehrlichia spp	2	
Elkenella corrodens	2	
Enterobacter aerogenes/cloacae	2	
Enterobacter spp	2	
Enterococcus spp	2	
Erysipelothrix rhusiopathiae	2	
Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)	2	
Escherichia coli ceppi verocitotossigenici (es. 0157:H7 oppure 0103)	3(**)	Т
Flavobacterium meningosepticum	2	
Fluoribacter bozemanii (Legionella)	2	
Francisella tularensis (Tipo A)	3	
Francisella tularensis (Tipo B)	2	
Fusobacterium necrophorum	2	
Gardnerella vaginalis	2	
Haemophilus ducreyi	2	
Haemophilus Influenzae	2	V
Haemophilus spp	2	
Helicobacter pylori	2	
Klebsiella oxytoca	2	
Klebsiella pneumoniae	2	
Klebsiella spp	2	
Legionella pneumophila	2	
Legionella pneumophila Legionella spp	2 2	
Legionella spp	2	

Morganella morganii	2	
Mycobacterium africanum	3	V
Mvcobacterium avium/intracellulare	2	
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)	3	V
Mycobacterium chenolae	2	
Mycobacterium fortultum	2	
Mycobacterium kansasii	2	
Mycobacterium leprae	3	
Mycobacterium malmoense	2	
Mycobacterium marinum	2	
Mycobacterium microti	3(**)	
Mycobacterium paratuberculosis	2	
Mycobacterium scrofulaceum	2	
Mvcobacterium simlae	2	
Mycobacterium szulgai	2	
Mycobacterium tuberculosis	3	V
Mycobacterium ulcerans	3(**)	
Mycobacterium xenopi	2	
Mycoplasma cavlae	2	
Mycoplasma hominis	2	
Mycoplasma pneumoniae	2	
Neisseria gonorrhoeae	2	
Neisseria meningitidis	2	V
Nocardia asteroides	2	
Nocardia brasiliensis	2	
Nocardia farcinica	2	
Nocardia nova	2	
Nocordia otitidiscaviarum	2	
Pasteurella multocida	2	
Pasteurella spp	2	
Peptostreptococcus anaerobius	2	
Plesiomonas shigelloides	2	
Porphvoromonas spp	2	
Prevotella spp	2	
Proteus mirabilis	2	
Proteus penneri	2	
Proteus vulgaris	2	
Providencia alcalifaciens	2	
Providencia rettgeri	2	

Providencia spp	2	
Pseudomonas aeruginosa	2	
Rhodococcus equi	2	
Rickettsia akarì	3(**)	
Rickettsia canada	3(**)	
Rickettsia conorii	3	
Rickettsia montana	3(**)	
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)	3	
Rickettsia prowazekii	3	
Rickettsia rickettsii	3	
Rickettsia tsutsugamushi	3	
Rickettsia spp	2	
Salmonella arizonae	2	
Salmonella enteritidis	2	
Salmonella typhimurium	2	
Salmonella paratyphi A, B, C	2	V
Salmonella typhi	3(**)	V
Salmonella (altre varietà serologiche)	2	
Serpulina spp	2	
Shigella boydii	2	
Shigella dysenteriae (Tipo 1)	3(**)	Т
Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1	2	
Shigella flexneri	2	
Shigella sonnei	2	
Staphylococcus aureus	2	
Streptobacillus moniliformis	2	
Streptococcus pneumoniae	2	
Streptococcus pyogenes	2	
Streptococcus spp	2	
Streptococcus suis	2	
Treponema carateum	2	
Treponema spp	2	
Vibrio cholerae (incluso Ei Tor)	2	
Vibrio parahaemolyticus	2	
Vibrio spp	2	
Yersinia enterocolitica	2	
Yersinia pestis	3	V
Yersinia pseudotuberculosis	2	
Yersinia spp	2	

(**)vedi introduzione punto 6 VIRUS(*) Agente biologico Classificazione Rilievi Adenoviridae 2 Arenaviridae: LCM-Lassa. Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo): 4 Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi) 3 2 Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) Virus Mopeia 2 Altri LCM Lassa Virus complex 2 Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo): Virus Guanarito 4 Virus Junin 4 Virus Sabia 4 Virus Machupo 4 Virus Flexal 3 Altri Virus del Complesso Tacaribe 2 Astroviridae 2 Bunyavirìdae: Bhanja 2 Virus Bunyamwera 2 2 Germiston Virus Oropouche 3 2 Virus dell'encefalite californiana Hantavirus: Hantaan (febbre emorragica coreana) 3 Belgrado (noto anche come Dobrava) 3 Seoul-Virus 3 Sin Nombre (ex Muerto Canyon) 3 Puumala-Virus 2 Prospect Hill-Virus 2 Altri Hantavirus 2 Nairovirus: Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo 4 Virus Hazara 2 Phlebovirus: 3 Febbre della Valle dei Rift ٧ Febbre da Flebotomi 3

Virus Toscana	2	
Altri bunyavirus noti come patogeni	2	
Caliciviridae:		
Virus dell'epatite E	3(**)	
Norwalk- Virus	2	
Altri Caliciviridae	2	
Coronaviridae	2	
Filoviridae:	*	·
Virus Ebola	4	
Virus di Marburg	4	
Flaviviridae:	*	·
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray)	3	
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale	3(**)	V
Absettarov	3	
Hanzalova	3	
Hypr	3	
Kumlinge	3	
Virus della dengue tipi 1-4	3	
Virus dell'epatite C	3(**)	D
Virus dell'epatite G	3(**)	D
Encefalite B giapponese	3	V
Foresta di Kyasanur	3	V
Louping ill	3(**)	
Omsk (a)	3	V
Powassan	3	
Rocío	3	
Encefalite verno-estiva russa (a)	3	V
Encefalite di St. Louis	3	
Virus Wesselsbron	3(**)	
Virus della Valle dei Nilo	3	
Febbre gialla	3	V
Altri flavivirus noti per essere patogeni	2	
Hepadnaviridae:		•
Virus dell'epatite B	3(**)	V, D
Virus dell'epatite D (Delta) (b)	3(**)	V, D
Herpesviridae:		- 1
Cytomegalovirus	2	
Virus d'Epstein-Barr	2	
Herpesvirus simiae (B virus)	3	

Hamaa simalay ying tini 1 a 2	2	
Herpes simplex virus tipi 1 e 2	2	
Herpesvirus varicella-zoster	2	
Virus Herpes dell'uomo tipo 7	2	
Virus Herpes dell'uomo tipo 8	2	D
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)	2	
Orthomyxoviridae:		
Virus influenzale tipi A, B e C	2	V(c)
Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto	2	
Papovaviridae:		
Virus BK e JC	2	D(d)
Papillomavirus dell'uomo	2	D(d)
Paramyxoviridae:		
Virus dei morbillo	2	V
Virus della parotite	2	V
Virus della malattia di Newcastle	2	
Virus parainfluenzali tipi 1 4	2	
Virus respiratorio sinciziale	2	
Parvoviridae:	"	'
Parvovirus dell'uomo (B 19)	2	
Picomaviridae:	"	'
Virus della congiuntivite emorragica (AHC)	2	
Virus Coxackie	2	
Virus Echo	2	
Virus dell'epatite A(enterovirus dell'uomo tipo 72)	2	V
Virus della poliomielite	2	V
Rhinovirus	2	
Poxviridae:	"	
Buffalopox virus (e)	2	
Cowpox virus	2	
Elephantpox virus (f)	2	
Virus dei modulo dei mungitori	2	
Molluscum contagiosum viurs	2	
Monkeypox virus	3	V
Orf virus	2	
Rabbitpox virus (g)	2	
Vaccinia virus	2	
Variola (mayor & minor) virus	4	V
Whitepox virus (variola virus)	4	V
Yatapox virus (Tana & Yaba)	2	

Reoviridae:		
Coltivirus	2	
Rotavirus umano	2	
Orbivirus	2	
Reovirus	2	
Retroviridae:		
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS)	3(**)	D
Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2	3(**)	D
SIV (h)	3(**)	
Rhabdoviridae:		
/irus della rabbia	3(**)	V
Virus della stomatite vescicolosa	2	
Togaviridae:		-18
Alfavirus:		
Encefalomielite equina dell'America dell'Est	3	V
Virus Bebaru	2	
Virus Chikungunya	3(**)	
/irus Everglades	3(**)	
Virus Mayaro	3	
Virus Mucambo	3(**)	
Virus Ndurnu	3	
Virus O'nyong-nyong	2	
/irus dei fiume Rosas	2	
Virus della foresta di Semilki	2	
Virus Sindbis	2	
Virus Tonate	3(**)	
Encefalornielite equina dei Venezuela	3	V
Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest	3	V
Altri alfavirus noti	2	
Rubivirus (rubella)	2	V
Toroviridae:	2	
Virus non classificati:		
/irus dell'epatite non ancora identificati	3(**)	D
Morbilivirus equino	4	
Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE)(i):		1
Morbo di Creutzfeldt-Jakob	3(**)	D(d)
Variante dei morbo di Creutzfeldt-Jacob	3(**)	D(d)
Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate	3(**)	D(d)
Sindrome di Gerstmann- StráussierScheinker	3(**)	D(d)

Kuru	3(**)	D(d)

Note:

Vedi introduzione, punto 5. vedi introduzione, punto 6.

- a) Tick-borne encefalite.
- b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori' non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).
- c) Soltanto per i tipi A e B.
- d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.
- e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "Buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia" .
- f) Variante del "Cowpox".
- g) Variante di "Vaccinia".
- h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale retrovirus.
- i) Non esiste attualmente alcuna prova di infestazione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3(**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agli te identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.

Parassiti

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Acanthamoeba castellani	2	
AncyIostorna duodenale	2	
Angiostrongylus cantonensis	2	
Angiostrongy[us costaricensis	2	
Ascaris lumbricoldes	2	А
Ascaris suurn	2	А
Babesia divergens	2	
Babesia microti	2	
Balantidium coli	2	
Brugia malayi	2	
Brugia pahangì	2	
Capillaria philippinensis	2	
Capillaria spp	2	
Clonorchis sinensis	2	
CIonorchis viverrini	2	
Cryptosporidium parvurn	2	
Cryptosporidium spp	2	

Cyclospora cayetanensis	2
Dipetalonerna streptocerca	2
Dìphyllobothrium latum	2
Dracunculus medinensis	2
Echinococcus granulosus	3(**)
Echinococcus multilocularis	3(**)
Echinococcus vogeli	3(**)
Entamoeba histolytica	2
Fasciola gigantica	2
Fasciola hepatica	2
Fasciolopsis buski	2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)	2
Hymenolepis diminuta	2
Hymenolepis nana	2
Leishmania brasiliensis	3(**)
Leishmania donovani	3(**)
Leishmania aethiopica	2
Leishmania mexicana	2
Leishmania peruviana	2
Leishmania tropica	2
Leishmania major	2
Leishmania spp	2
Loa Loa	2
Mansonella ozzardi	2
Mansonella perstans	2
Naegleria fowleri	3
Necator americanus	2
Onchocerca volvulus	2
Opisthorchis felineus	2
Opisthorchis spp	2
Paragonimus westermani	2
Plasmodium falciparum	3(**)
Plasmodium spp (uomo & scimmia)	2
Sarcocystis sulhominis	2
Schistosoma haematobium	2
Schistosoma intercalatum	2
Schistosoma japonicum	2
Schistosoma mansoni	2
Schistosoma mekongi	2

StrongyIoides stercoralis	2	
Strongyloides spp	2	
Taenia saqinata	2	
Taenia solium	3(**)	
Toxocara canis	2	
Toxoplasma gondii	2	
Trichinella spiralis	2	
Trichuris trichiura	2	
Trypanosoma brucei brucei	2	
Trypanosoma brucei gambiense	2	
Trypanosoma brucei rhodesiense	3(**)	
Trypanosoma cruzi	3	
Wuchereria bancrofti	2	
(**)Vedi introduzione, punto 6.		

Funghi

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Aspergillus fumigatus	2	А
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)	3	
Candida albicans	2	А
Candida tropicalis	2	
Cladophialophora bantiana (es. Xylchypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides)	3	
Coccidioides immitis	3	А
Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)	2	А
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)	2	А
Emmonsia parva var. parva	2	
Emmonsía parva var. crescens	2	
Epidermophyton floccosum	2	А
Fonsecaea compacta	2	
Fonsecaea pedrosci	2	
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatum)	3	
Histoplasma capsulatum duboisii	3	
Madurella grisea	2	
Madurella mycetomatis	2	
Microsporum spp	2	А
Neotestudina rosatii	2	
Paracoccidioides brasiliensis	3	
Penicillium marneffei	2	А

Scedosporium aplospermum Pseudallescheria boydíi	2	
Scedosporium prolificans (inflantum)	2	
Sporothrix schenckii	2	
Trichophyton rubrum	2	
Trichophyton spp	2	

(1)

(1) Il presente allegato è stato così sostituito dall'allegato, D.M. 12.11.1999 (G.U. 27.01.2000, n. 21).

Allegato 12: Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento

ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi sui lavoratori sani.

Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2,3,4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

- 4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro lo richieda.
- 5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.

- 6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
- 7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.
- 8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

Tali indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;

D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;

T: produzione di tossine;

V: vaccino efficace disponibile.

Batteri e organismi simili

N.B. - Per agenti che figurano nel presente elenco la menzione "spp" si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Actinobacillus actinomycetemcomitans	2	
Actinomadura madurae	2	
Actinomadura pelletieri	2	
Actinomyces gereneseriae	2	
Actinomyces israelii	2	
Actinomyces pyogenes	2	
Actinomyces spp	2	
Arcanobacterium haemolyticum	2	
(Corynebacterium haemolyticum)		
Bacillus anthracis	3	
Bacteroldes fragilis	2	
Bartonella bacilliformis	2	
Bartonella (Rochalimea) spp	2	
Bartonella quintana (Rochalimea quintana)	2	
Bordeltella bronchiseptica	2	
Bordetella parapertussis	2	
Bordetella pertussis	2	V
Borrella burgdorferi	2	

Borrella duttonii	2	
Borrella recurrentis	2	
Borrella spp	2	
Brucella abortus	3	
Brucella canis	3	
Brucella melitensis	3	
Brucella suis	3	
Burkholderia mallei (pseudomonas mallei)	3	
Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudo mallei)	3	
Campylobacter fetus	2	
Campylobacter jejuni	2	
Campylobacter spp	2	
Cardiobacterium hominis	2	
Chlamydia pneumoniae	2	
Chlamydìa trachomatis	2	
ChIamydia psittaci (ceppi aviari)	3	
Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)	2	
Clostridium botulinum	2	Т
Clostridium perfringens	2	
Clostridium tetani	2	T, V
Clostridium spp	2	
Corynebacterium diphtheriae	2	T, V
Corynebacterium minutissimum	2	
Corynebacterium pseudotuberculosis	2	
Corynebacterium spp	2	
Coxiella bumetii	3	
Edwardsiella tarda	2	
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)	2	
Ehrlichia spp	2	
Elkenella corrodens	2	
Enterobacter aerogenes/cloacae	2	
Enterobacter spp	2	
Enterococcus spp	2	
Erysipelothrix rhusiopathiae	2	
Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)	2	
Escherichia coli ceppi verocitotossigenici (es. 0157:H7 oppure 0103)	3(**)	Т
Flavobacterium meningosepticum	2	
Fluoribacter bozemanii (Legionella)	2	
Francisella tularensis (Tipo A)	3	

Francisella tularensis (Tipo B)	2	
Fusobacterium necrophorum	2	
Gardnerella vaginalis	2	
Haemophilus ducreyi	2	
Haemophilus Influenzae	2	V
Haemophilus spp	2	
Helicobacter pylori	2	
Klebsiella oxytoca	2	
Klebsiella pneumoniae	2	
Klebsiella spp	2	
Legionella pneumophila	2	
Legionella spp		
Leptospira interrogans (tutti i serotipi)	2 2	
Listeria monocytogenes	2	
Listeria Ivanovii	2	
Morganella morganii	2	
Mycobacterium africanum	3	V
Mvcobacterium avium/intracellulare	2	
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)	3	V
Mycobacterium chenolae	2	
Mycobacterium fortultum	2	
Mycobacterium kansasii	2	
Mycobacterium leprae	3	
Mycobacterium malmoense	2	
Mycobacterium marinum	2	
Mycobacterium microti	3(**)	
Mycobacterium paratuberculosis	2	
Mycobacterium scrofulaceum	2	
Mvcobacterium simlae	2	
Mycobacterium szulgai	2	
Mycobacterium tuberculosis	3	V
Mycobacterium ulcerans	3(**)	
Mycobacterium xenopi	2	
Mycoplasma cavlae	2	
Mycoplasma hominis	2	
Mycoplasma pneumoniae	2	
Neisseria gonorrhoeae	2	
Neisseria meningitidis	2	V
Nocardia asteroides	2	

Na saudia hyseilianaia	2	
Nocardia brasiliensis	2	
Nocardia farcinica	2	
Nocardia nova	2	
Nocordia otitidiscaviarum	2	
Pasteurella multocida	2	
Pasteurella spp	2	
Peptostreptococcus anaerobius	2	
Plesiomonas shigelloides	2	
Porphvoromonas spp	2	
Prevotella spp	2	
Proteus mirabilis	2	
Proteus penneri	2	
Proteus vulgaris	2	
Providencia alcalifaciens	2	
Providencia rettgeri	2	
Providencia spp	2	
Pseudomonas aeruginosa	2	
Rhodococcus equi	2	
Rickettsia akarì	3(**)	
Rickettsia canada	3(**)	
Rickettsia conorii	3	
Rickettsia montana	3(**)	
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)	3	
Rickettsia prowazekii	3	
Rickettsia rickettsii	3	
Rickettsia tsutsugamushi	3	
Rickettsia spp	2	
Salmonella arizonae	2	
Salmonella enteritidis	2	
Salmonella typhimurium	2	
Salmonella paratyphi A, B, C	2	V
Salmonella typhi	3(**)	V
Salmonella (altre varietà serologiche)	2	
Serpulina spp	2	
Shigella boydii	2	
Shigella dysenteriae (Tipo 1)	3(**)	Т
Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1	2	
Shigella flexneri	2	
Shigella sonnei	2	

Staphylococcus aureus	2	
Streptobacillus moniliformis	2	
Streptococcus pneumoniae	2	
Streptococcus pyogenes	2	
Streptococcus spp	2	
Streptococcus suis	2	
Treponema carateum	2	
Treponema spp	2	
Vibrio cholerae (incluso Ei Tor)	2	
Vibrio parahaemolyticus	2	
Vibrio spp	2	
Yersinia enterocolitica	2	
Yersinia pestis	3	V
Yersinia pseudotuberculosis	2	
Yersinia spp	2	
(**)vedi introduzione punto 6		
VIRUS(*)		
Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Adenoviridae	2	
Arenaviridae:		
LCM-Lassa. Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):		
Virus Lassa	4	
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi)	3	
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi)	2	
Virus Mopeia	2	
Altri LCM Lassa Virus complex	2	
Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):		
Virus Guanarito	4	
Virus Junin	4	
Virus Sabia	4	
Virus Machupo	4	
Virus Flexal	3	
Altri Virus del Complesso Tacaribe		
Astroviridae	2	
l l	2 2	
Bunyavirìdae:		
Bunyavirìdae: Bhanja		
	2	
Bhanja	2	

Virus dell'encefalite californiana	2	
Hantavirus:		
	3	
Hantaan (febbre emorragica coreana)		
Belgrado (noto anche come Dobrava)	3	
Seoul-Virus	3	
Sin Nombre (ex Muerto Canyon)	3	
Puumala-Virus	2	
Prospect Hill-Virus	2	
Altri Hantavirus	2	
Nairovirus:		
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo	4	
Virus Hazara	2	
Phlebovirus:		
Febbre della Valle dei Rift	3	V
Febbre da Flebotomi	3	
Virus Toscana	2	
Altri bunyavirus noti come patogeni	2	
Caliciviridae:		
Virus dell'epatite E	3(**)	
Norwalk- Virus	2	
Altri Caliciviridae	2	
Coronaviridae	2	
Filoviridae:		
Virus Ebola	4	
Virus di Marburg	4	
Flaviviridae:		
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray)	3	
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale	3(**)	V
Absettarov	3	
Hanzalova	3	
Hypr	3	
Kumlinge	3	
Virus della dengue tipi 1-4	3	
Virus dell'epatite C	3(**)	D
Virus dell'epatite G	3(**)	D
Encefalite B giapponese	3	V
Foresta di Kyasanur	3	V
Louping ill	3(**)	
Omsk (a)	3	V

Powassan	3	
Rocío	3	
Encefalite verno-estiva russa (a)	3	V
Encefalite di St. Louis	3	
Virus Wesselsbron	3(**)	
Virus della Valle dei Nilo	3	
Febbre gialla	3	V
Altri flavivirus noti per essere patogeni	2	
Hepadnaviridae:	*	'!
Virus dell'epatite B	3(**)	V, D
Virus dell'epatite D (Delta) (b)	3(**)	V, D
Herpesviridae:	"	
Cytomegalovirus	2	
Virus d'Epstein-Barr	2	
Herpesvirus simiae (B virus)	3	
Herpes simplex virus tipi 1 e 2	2	
Herpesvirus varicella-zoster	2	
Virus Herpes dell'uomo tipo 7	2	
Virus Herpes dell'uomo tipo 8	2	D
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)	2	
Orthomyxoviridae:	"	
Virus influenzale tipi A, B e C	2	V(c)
Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto	2	
Papovaviridae:	"	
Virus BK e JC	2	D(d)
Papillomavirus dell'uomo	2	D(d)
Paramyxoviridae:	<u>"</u>	'
Virus dei morbillo	2	V
Virus della parotite	2	V
Virus della malattia di Newcastle	2	
Virus parainfluenzali tipi 1 4	2	
Virus respiratorio sinciziale	2	
Parvoviridae:		'
Parvovirus dell'uomo (B 19)	2	
Picomaviridae:		'
Virus della congiuntivite emorragica (AHC)	2	
Virus Coxackie	2	
Virus Echo	2	
Virus dell'epatite A(enterovirus dell'uomo tipo 72)	2	V

Virus della poliomielite	2	V
Rhinovirus	2	
Poxviridae:		
Buffalopox virus (e)	2	
Cowpox virus	2	
Elephantpox virus (f)	2	
Virus dei modulo dei mungitori	2	
Molluscum contagiosum viurs	2	
Monkeypox virus	3	V
Orf virus	2	
Rabbitpox virus (g)	2	
Vaccinia virus	2	
Variola (mayor & minor) virus	4	V
Whitepox virus (variola virus)	4	V
Yatapox virus (Tana & Yaba)	2	
Reoviridae:		
Coltivirus	2	
Rotavirus umano	2	
Orbivirus	2	
Reovirus	2	
Retroviridae:	*	1.
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS)	3(**)	D
Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2	3(**)	D
SIV (h)	3(**)	
Rhabdoviridae:		l l
Virus della rabbia	3(**)	V
Virus della stomatite vescicolosa	2	
Togaviridae:	4	'
Alfavirus:		
Encefalomielite equina dell'America dell'Est	3	V
Virus Bebaru	2	
Virus Chikungunya	3(**)	
Virus Everglades	3(**)	
Virus Mayaro	3	
Virus Mucambo	3(**)	
Virus Ndurnu	3	
Virus O'nyong-nyong	2	
Virus dei fiume Rosas	2	
Virus della foresta di Semilki	2	

Virus Sindbis	2	
Virus Tonate	3(**)	
Encefalornielite equina dei Venezuela	3	V
Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest	3	V
Altri alfavirus noti	2	
Rubivirus (rubella)	2	V
Toroviridae:	2	
Virus non classificati:		
Virus dell'epatite non ancora identificati	3(**)	D
Morbilivirus equino	4	
Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE)(i):		
Morbo di Creutzfeldt-Jakob	3(**)	D(d)
Variante dei morbo di Creutzfeldt-Jacob	3(**)	D(d)
Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate	3(**)	D(d)
Sindrome di Gerstmann- StráussierScheinker	3(**)	D(d)
Kuru	3(**)	D(d)

Note:

Vedi introduzione, punto 5. vedi introduzione, punto 6.

- a) Tick-borne encefalite.
- b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori' non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).
- c) Soltanto per i tipi A e B.
- d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.
- e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "Buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia".
- f) Variante del "Cowpox".
- g) Variante di "Vaccinia".
- h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale retrovirus.
- i) Non esiste attualmente alcuna prova di infestazione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3(**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agli te identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.

Parassiti

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Acanthamoeba castellani	2	
AncyIostorna duodenale	2	

Angiostrongylus cantonensis	2	
Angiostrongy[us costaricensis	2	
Ascaris lumbricoldes	2	А
Ascaris suurn	2	Α
Babesia divergens	2	
Babesia microti	2	
Balantidium coli	2	
Brugia malayi	2	
Brugia pahangì	2	
Capillaria philippinensis	2	
Capillaria spp	2	
Clonorchis sinensis	2	
CIonorchis viverrini	2	
Cryptosporidium parvurn	2	
Cryptosporidium spp	2	
Cyclospora cayetanensis	2	
Dipetalonerna streptocerca	2	
Dìphyllobothrium latum	2	
Dracunculus medinensis	2	
Echinococcus granulosus	3(**)	
Echinococcus multilocularis	3(**)	
Echinococcus vogeli	3(**)	
Entamoeba histolytica	2	
Fasciola gigantica	2	
Fasciola hepatica	2	
Fasciolopsis buski	2	
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)	2	
Hymenolepis diminuta	2	
Hymenolepis nana	2	
Leishmania brasiliensis	3(**)	
Leishmania donovani	3(**)	
Leishmania aethiopica	2	
Leishmania mexicana	2	
Leishmania peruviana	2	
Leishmania tropica	2	
Leishmania major	2	
Leishmania spp	2	
Loa Loa	2	
Mansonella ozzardi	2	

·		
Mansonella perstans	2	
Naegleria fowleri	3	
Necator americanus	2	
Onchocerca volvulus	2	
Opisthorchis felineus	2	
Opisthorchis spp	2	
Paragonimus westermani	2	
Plasmodium falciparum	3(**)	
Plasmodium spp (uomo & scimmia)	2	
Sarcocystis sulhominis	2	
Schistosoma haematobium	2	
Schistosoma intercalatum	2	
Schistosoma japonicum	2	
Schistosoma mansoni	2	
Schistosoma mekongi	2	
StrongyIoides stercoralis	2	
Strongyloides spp	2	
Taenia saqinata	2	
Taenia solium	3(**)	
Toxocara canis	2	
Toxoplasma gondii	2	
Trichinella spiralis	2	
Trichuris trichiura	2	
Trypanosoma brucei brucei	2	
Trypanosoma brucei gambiense	2	
Trypanosoma brucei rhodesiense	3(**)	
Trypanosoma cruzi	3	
Wuchereria bancrofti	2	
(**)Vedi introduzione, punto 6.		

Funghi

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Aspergillus fumigatus	2	Α
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)	3	
Candida albicans	2	Α
Candida tropicalis	2	
Cladophialophora bantiana (es. Xylchypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides)	3	
Coccidioides immitis	3	Α

Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)	2	Α
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)	2	Α
Emmonsia parva var. parva	2	
Emmonsía parva var. crescens	2	
Epidermophyton floccosum	2	Α
Fonsecaea compacta	2	
Fonsecaea pedrosci	2	
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatum)	3	
Histoplasma capsulatum duboisii	3	
Madurella grisea	2	
Madurella mycetomatis	2	
Microsporum spp	2	Α
Neotestudina rosatii	2	
Paracoccidioides brasiliensis	3	
Penicillium marneffei	2	Α
Scedosporium aplospermum Pseudallescheria boydíi	2	
Scedosporium prolificans (inflantum)	2	
Sporothrix schenckii	2	
Trichophyton rubrum	2	
Trichophyton spp	2	

(1)

(1) Il presente allegato è stato così sostituito dall'allegato, D.M. 12.11.1999 (G.U. 27.01.2000,, n. 21).

Allegato 13: Specifiche per processi industriali

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad

una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.

Misure di contenimento	Livelli di contenimento					
	2	3	4			
Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si			
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	ridurre al minimo le emissioni	evitare le emissioni	evitare le emissioni			
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni		evitare le emissioni			
4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:	inattivati con mezzi collaudati	inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati	inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati			
5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da:	ridurre al minimo le emissioni	evitare le emissioni	evitare le emissioni			
6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata	Facoltativo	Facoltativo	Si e costruita all'uopo			
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico	Facoltativo	Si	Si			
b) È ammesso solo il personale addetto	Facoltativo	Si	Si attraverso camere di condizionamento			
c) Il personale deve indossare tute di protezione	Si, tute da lavoro	Si	Ricambio completo			
d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale	Si	Si	Si			
e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata	No	Facoltativo	Si			
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione	No	Facoltativo	Si			
g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica	Facoltativo	Facoltativo	Si			
h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica	No	Facoltativo	Si			
i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA)	No	Facoltativo	Si			

j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso	No	Facoltativo	Si
k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni	No	Facoltativo	Si
l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale	inattivati con mezzi collaudati	inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati	inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati

Allegato 14: Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica

Elenco delle attrezzature da sottoporre a modifica:

1)	scale aeree				ad			inclinazione			variabile;	
2)	ponti mobili .		9	sviluppa		su			carro;			
3)	ponti sospesi		muniti		di			argano;				
4)	idroestra		centrif	-	con	diametro	este	rno	del	paniere	450	- /
5)	funi	е		ene	di 	impianti	ed		apparecchi	di		ollevamento;
6)	funi	е		atene	di	impianti		ed .	appareco		di	trazione;
7)	gru	. е	appar		di	sollevamento		di	portata	. 4	200	
8)	organi	di	trazione,	di	attacco	e dispos		di	sicurezza	dei	piani	inclinati;
9)	macch	nine	е		rezzature	per	la		lavorazione	:	di	esplosivi;
10)				elemer				di				ponteggio;
11)				ponteg	gi			met	tallici			fissi;
12)			argani			dei	ponti				sospesi;	
13)			funi			dei	dei ponti			sospesi;		
14)				armat	ure	degli					scavi;	
15)				freni		dei				locomotori;		
16)												micce;
17)		mate	riali		recuperati		da		costru	zioni		sceniche;
18)						opere						sceniche;
19)		riflettori		е		batterie		di	acc	umulatori		mobili;
20)						teleferiche						private;
21)						elevatori						trasferibili;
22)				ponteggi			S	ospesi				motorizzati;
23)		funi		C	lei	ponteggi		sospesi		motorizzati;		
24)		ascenso	ri	е		montacarichi		ir	1	servizio		privato;
25)	apparecchi			a	a pressione				semplici;			
26)		ар	parecchi		a		pres	sione		di		gas;
27)		generat	ori	е		recipienti		di		vapore		d'acqua;
28)		generato	ori	е		recipienti		di	lic	quidi	9	surriscaldati;
29)	forni			per			oli			minerali;		
30)	generat	ori	di d	calore	per	impianti	di	risca	aldamento	ad	acqua	calda;
31) red	cipienti per t	trasporto	di gas cor	npressi, l	iquefatti e d	isciolti. (1)						

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 04.08.1999, n. 359

Allegato 14: Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica

Vedi il testo dell'allegato.

Allegato 15: Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche

Osservazione preliminare.

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

- 1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.
- 1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

- 1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
- 1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
- a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
- b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
- c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

- a) installando una cabina per il conducente;
- b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
- c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
- d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
- 1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
- b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
- c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di quasto del dispositivo di frenatura principale;
- d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
- e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
- f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
- g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
- h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
- 2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
- 2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.

Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

- 2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
- a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
- b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati. (1)
- 2 bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.
- 2 bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

- 2 bis. 2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
- 2 bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
- 2 bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
- a) devono essere di costruzione robusta;
- b) non devono provocare rischi supplementari;
- c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
- e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro. (2)

- (1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 04.08.1999, n. 359.
- (2) Il presente paragrafo è stato aggiunto dall'art. 29, L. 18.04.2005, n. 62, con decorrenza dal 12.05.2005.

Allegato 15 Bis: [Ripartizione delle aree a rischio]

(art. 88 octies, comma 1, art. 88 novies, comma 2, lettera c)

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Osservazione preliminare.

Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88 quater, 88 quinquies, 88 octies e 88 novies.

1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII bis.

Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII bis.

Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'allegato XV ter, parte A, è determinato da tale classificazione.

Zona 0.

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1.

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 2.

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20.

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

Zona 21.

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22.

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Note.

- 1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.
- 2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
- 3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:

EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;

EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili". (1)

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 5, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.

Allegato 15 Ter: [Prescrizioni minime di sicurezza]

(art. 88 octies, comma 2, art. 88 novies, comma 2, lettera d), art. 88 decies, commi 1 e 2)

A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

Osservazione preliminare.

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:

- a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell'allegato XV bis, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;
- b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
- 1. Provvedimenti organizzativi.
- 1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

- a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
- b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

- 2. Misure di protezione contro le esplosioni.
- 2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adequatamente sicuri con altri metodi appropriati.
- 2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
- 2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88 quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
- 2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
- 2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in

efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.

- 2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte.
- 2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
- 2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute.

La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

- 2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
- a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;
- b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;
- c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.
- 2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.

L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno.

Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.

2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo.

Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.

2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi.

Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.

B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;

nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;

nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3. (1)

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 5, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.

Allegato 15 Quater: [Seganle di avvertimento]

(art. 88 octies, comma 3)

SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE



Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva Caratteristiche:

forma triangolare;

lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale). (1)

(1) Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 5, D.lgs. 12.06.2003, n. 233, con decorrenza dal 10.09.2003.